

CXXX.

2^a TORNATA DI LUNEDÌ 27 GIUGNO 1887

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Il deputato Panattoni svolge una interrogazione sottoscritta anche dal deputato Pelosini intorno ad alcune circolari del ministro dell'interno riguardanti il porto d'armi — Risposta del ministro dell'interno. — Il deputato Cuccia interroga il ministro di agricoltura e commercio sul modo con cui ha adempiuto o intende adempiere alla promessa fatta nella tornata del 20 novembre 1886 per estendere agli operai degli stabilimenti governativi e delle imprese di opere pubbliche il beneficio dell'assicurazione alla Cassa nazionale di assicurazione contro gli infortuni del lavoro — Risposta del ministro di agricoltura e commercio. — Il deputato Toaldi presenta la relazione sopra un disegno di legge relativo alla diffusione della fillossera. — Il presidente comunica il risultamento delle votazioni a squittinio segreto sui seguenti disegni di legge: Modificazioni alla legge del 26 marzo 1865, n. 2240 sulla sanità pubblica; Passaggio del servizio dei lazzeretti marittimi dal Ministero della marina a quello dell'interno; Passaggio del servizio semaforico dal Ministero dei lavori pubblici a quello della marina; Aggregazione del comune di Campora al mandamento di Laurino; Aggregazione del comune d'Isorella al circondario di Brescia e al mandamento di Montichiari; Distacco della frazione Castione dal comune del Castello di Godego ed aggregazione a quello di Loria in provincia di Treviso; Rettificazione di confini e scambio di territorio fra i comuni di Ficulle e Allerona; Spesa straordinaria per la sistemazione del Porto di Lido; Modificazione alla legge 2 luglio 1885, n. 3223 (Serie 3^a) che autorizza nuove spese straordinarie militari; Assegnazione dei beni della soppressa Casa religiosa dei Benedettini Casinesi di S. Pietro in Perugia ad un istituto d'istruzione agraria da erigersi in ente morale autonomo; Modificazioni alla legge di contabilità generale dello Stato per l'acquisto di tabacchi esteri e dei grani per l'esercito; Autorizzazione di mutui dalla Cassa di depositi e prestiti ai comuni di Palermo e Pisa; Proroga al 30 giugno 1888 del corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione. — Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge sul registro e bollo — Votazione nominale sull'articolo 2 — Approvansi gli articoli 2 e 3 — Sull'articolo 4 parlano i deputati Morelli, Lagasi, Gerardi ed il ministro delle finanze — Approvansi l'articolo 4 — Sull'articolo 5 parlano i deputati Perelli, Curioni, Gianolio, Gerardi, Nocito, Cuccia*

ed il ministro delle finanze — L'articolo 5 viene sospeso — Osservazioni del deputato Morelli all'articolo 6 e risposte del relatore deputato Righi e del ministro delle finanze — Approvati l'articolo 6. — Osservazioni sull'ordine dei lavori parlamentari del deputato Di Sant'Onofrio e del presidente.

La seduta incomincia alle 2,15 pomeridiane.

De Seta, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di ieri, che viene approvato.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Rossi di giorni 10; Balenzano di 5; Picardi di 12; Serena di 20; di Belgioioso di 8; Torrigiani di 8. Per motivi di salute, gli onorevoli: Sciacca della Scala di giorni 15; Agliardi di 15; Frola di 8; Di Blasio Scipione di 15.

(Sono concessi).

Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati nella tornata di ieri.

Presidente. L'ordine del giorno reca: *Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:*

1. Modificazioni alla legge del 20 marzo 1865 n. 2248 sulla sanità pubblica. — 2. Passaggio del servizio dei lazzeretti marittimi dal Ministero della marina a quello dell'interno. — 3. Passaggio del servizio semaforico dal Ministero dei lavori pubblici a quello della marina. — 4. Aggregazione del comune di Campora al mandamento di Laurino. — 5. Aggregazione del comune d'Isorella al circondario di Brescia e al mandamento di Montichiari. — 6. Distacco della frazione Castione dal comune del Castello di Godego ed aggregazione a quello di Loria in provincia di Treviso. — 7. Rettificazione di confini e scambio di territorio fra i comuni di Ficulle e Alleronà.

Si proceda alla chiama.

Zucconi, segretario, fa la chiama.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Invito gli onorevoli segretari della Presidenza di procedere alla numerazione dei voti.

Prego inoltre gli onorevoli deputati di non allontanarsi, perchè si deve procedere ad una seconda votazione a scrutinio segreto sopra altri disegni di legge.

Proclamo il risultamento della votazione a scrutinio segreto sopra i seguenti disegni di legge:

Modificazione alla legge 20 marzo 1865 n. 2248 sulla sanità pubblica:

Presenti e votanti	209
Maggioranza	105
Voti favorevoli	181
Voti contrari	28

(La Camera approva).

Passaggio del servizio semaforico dal Ministero dei lavori pubblici a quello della marina:

Presenti e votanti	211
Maggioranza	106
Voti favorevoli	190
Voti contrari	21

(La Camera approva).

Aggregazione del Comune di Campora al mandamento di Laurino:

Presenti e votanti	210
Maggioranza	106
Voti favorevoli	177
Voti contrari	33

(La Camera approva).

Aggregazione del Comune d'Isorella al circondario di Brescia e al mandamento di Montichiari:

Presenti e votanti	209
Maggioranza	105
Voti favorevoli	176
Voti contrari	33

(La Camera approva).

Passaggio del servizio dei lazzeretti marittimi dal Ministero della marina a quello dell'interno:

Presenti e votanti	210
Maggioranza	106
Voti favorevoli	188
Voti contrari	22

(La Camera approva).

Rettificazione di confine, e scambio di territorio fra i Comuni di Ficulle, ed Alleronà.

Presenti e votanti	205
Maggioranza	103
Voti favorevoli	180
Voti contrari	25

(La Camera approva).

Distacco della frazione di Castione dal Comune di Castello di Godego, ed aggregazione a quello di Loria in provincia di Treviso:

Presenti e votanti	212
Maggioranza	107
Voti favorevoli	176
Voti contrari	36

(La Camera approva).

Adesso si procederà alla votazione per scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge stati approvati per alzata e seduta.

1. Spesa straordinaria per la sistemazione del porto di Lida.

2. Modificazione alla legge 2 luglio 1885, n. 2332 (serie 3ª) che autorizza nuove spese militari.

3. Assegnazione dei beni della soppressa casa religiosa dei Benedettini Cassinesi di San Pietro di Perugia ad un istituto d'istruzione agraria da erigersi in ente morale autonomo.

4. Modificazione della legge generale dello Stato per l'acquisto dei tabacchi esteri e dei grani per l'esercito.

5. Autorizzazione di mutui, alla Cassa dei depositi e prestiti per i comuni di Palermo e Pisa.

6. Proroga al 30 giugno 1880 del corso legale dei biglietti degli istituti di emissione.

Si faccia la chiama.

Zucconi, segretario, fa la chiama.

Presidente. Si lasceranno le urne aperte.

Svolgimento di una interrogazione dei deputati Panattoni e Pelosini al ministro dell'interno.

Presidente. Si procederà nell'ordine del giorno, il quale reca: Svolgimento di una interrogazione dei deputati Panattoni e Pelosini al ministro dell'interno.

L'interrogazione è la seguente:

« I sottoscritti domandano d'interrogare il ministro dell'interno su di una recente sua circolare in opposizione alla facoltà sanzionata dall'articolo 462 del Codice penale. »

Onorevole Panattoni, ha facoltà di svolgerla.

Panattoni. Non avrò bisogno di molte parole per dimostrare l'opportunità di questa nostra interrogazione; di cui basta l'annuncio a statuirne l'indole, e il fine a cui mira.

Pronti alla osservanza della legge; noi recla-

miamo osservanza non minore da parte del potere esecutivo.

Chiediamo spiegazione di due circolari del Ministero dell'interno, che tendono a modificare il diritto sul porto d'armi; classificando fra le armi *insidiose*, quella che si definì come lecita fino a oggi, la rivoltella.

Dissi due circolari, e nella realtà è una sola; comechè la seconda non miri che a legittimare la prima; mentre forse la peggiora.

Ebbene, signori, questa stessa duplicità di ordini, i quali si ripetono, si esplicano, si modificano è per noi penosa, quasi in se celi la incertezza, se non il pentimento: noi, che nell'autorità vagheggiamo la ponderazione e la stabilità dei suoi responsi.

Consenta la Camera, acciò l'opportunità dell'interrogazione abbia migliore ragione, che io ricordi alcuni periodi di queste due circolari.

La prima circolare, del 13 giugno, dispose che si dovesse cancellare dalla licenza di porto d'arme la rivoltella. E la circolare continua:

« *I permessi già rilasciati si intendono rigorosamente limitati alle armi lunghe da fuoco, ed il porto del revolver sarà, d'ora innanzi, trattato e punito come porto d'arme senza permesso.* »

Quasi all'indomani, il 19 giugno, sopravviene una circolare, nuova, che della prima in parte è ripetizione, in parte è esplicazione. Ivi è fatto monito alle autorità che, per norma generale, il permesso della rivoltella deve essere escluso dai porti d'armi, che per l'avvenire si conferissero. Ivi è detto altresì che « per i porti d'armi, oggi in corso, debbano le autorità rivolgere monito individuale a ciascuno dei titolari, diffidandoli che d'ora in poi non potranno più fare uso della rivoltella. »

E subito dopo (e in ciò appunto è il peggioramento della prima circolare) soggiunge che è data facoltà alle autorità politiche, a seconda dei casi, tenuto conto della ineccezionabilità del richiedente, *sotto la personale responsabilità loro*, di conferire, in un caso particolare, il permesso di ciò che alla universalità dei cittadini è negato.

E mentre parliamo, queste circolari hanno la piena loro esecuzione. Già i muri delle città si coprono di notificazioni dei questori, che bandiscono il novissimo verbo. Già negli ispettorati di polizia si stanno manipolando gli elenchi di coloro, che investiti oggi di un privilegio, ne saranno domani spogliati.

Ebbene, onorevole ministro, questa vostra ec-

cezionale misura era necessaria? Era opportuna? Ne avevate la potestà?

Crispi, ministro dell'interno. Sì.

Panattoni. Non precipitate l'affermativo. Per dirla necessaria, quali fatti nuovi potete narrarci che nella gravità loro, nella loro insistenza, consigliano la sospensione di una libertà?

Se in qualche regione di Italia della rivoltella si abusa, non accade lo stesso in altre regioni! E mentre dell'arma da fuoco voi vi preoccupate così, nella circolare vostra, tuttodi qui intorno a voi, in questa stessa Roma, ogni dì lampeggia il coltello...

Talchè, se pure le eccezionali condizioni di una qualche provincia potessero reclamare una eccezionale misura, non mai sarebbe a voi lecito di stabilire queste restrizioni con formule così generali, da apparire applicabili ugualmente alle regioni tutte d'Italia.

Se bastasse l'abuso, in una regione determinata, o da parte di individualità isolate, a fare sì che un'arma, che la legge definì come lecita, divenga di subito illecita, voi gettereste nella peggiore delle perplessità una parte della legislazione, che cesserebbe di essere, in questa parte, condizione e misura dei diritti e dei doveri, che sono di loro indole immutabili, indefettibili.

Il delitto ha estriuscazioni materiali, mutabili. Si direbbe che anche il delitto ha la sua moda.

Vi sono dei tempi e dei luoghi per il vetriolo, vi sono dei tempi e dei luoghi per il rasoio; vi sono dei tempi e dei luoghi per la rivoltella; vi sono dei tempi e dei luoghi per il coltello.

Ebbene, se veramente questo è, converrebbe a ogni momento, e per ogni diversa località, ricorrere a una formula speciale, e mutabile; o tutti ugualmente, e senza distinzione, dovremmo proscrivere i mezzi possibili di offesa.

È provvida questa vostra disposizione come misura preventiva? Togliendo la facoltà del porto della rivoltella, credute forse di limitare i reati? Credete rendere impossibili li attentati contro la sicurezza pubblica, contro la sicurezza privata?

Niuno sarà che lo creda. Disarmerete soltanto gli onesti. Faciliterete gli attentati verso vittime inermi. Non disarmerete per questo i facinorosi; i quali non si curano di correre ai vostri ispettorati di polizia, a domandarne la licenza, e a pagarne la tassa. Posti, per l'abito del male, fuori della legge, non sarà mai da costoro che ritrarrà omaggio la legge.

Si direbbe che voi ne riconduciate ai tempi di Valentiniano I. Una sua legge, che è riferita nel Codice Teodosiano, impose il disarmo delle

province; e volle che nessuno portasse armi, senza la espressa annuenza dell'imperante; nè alcuno si affacciasse a cavallo nel Piceno, nella Lucania, nella Sabina. Ebbene la eccezionale misura non valse che a esporre le popolazioni inermi in balia dei facinorosi. La campagna diventò deserta, aperta ai predoni.

Non turbino i sogni vostri gli allori contestabili di Valentiniano I. La via delle riforme che ci avete promesse, non è la ripida discesa del basso impero (*Ooh! ooh! — Rumori.*)

Presidente. La avverto, onorevole Panattoni, che è una interrogazione, che ella ha rivolto al Governo; e sa bene che svolgimento possono avere le interrogazioni.

Panattoni. Avete potestà per bandire simili circolari? Non ve lo consentivano le tradizioni rette di governo; non ve lo consentiva la legge.

Non è nuova nel potere esecutivo la preoccupazione per l'abuso delle armi. Più volte i vostri predecessori dalle particolari condizioni dei tempi furono tratti a studiare questo argomento: ma con quali diversi criteri, con quale maggiore omaggio per la legge! Ricordate le circolari del 1865, del 1868, del 1879. Tutte mirano egualmente a lasciare inalterati i diritti che derivano dalla legge. E nella rigorosa osservanza delle leggi si trovò modo di prevenire gli abusi; eccitandosi le autorità locali a una migliore ocularità nel raccogliere informazioni, a una maggiore prudenza nel conferimento delle licenze di porto d'armi. Niuno fu mai che, come oggi voi, pensasse a menomare con circolari quelle facoltà che sono emanazione di leggi generali; consacrate come furono nel Codice penale, e nella legge di pubblica sicurezza.

Nel Codice: dacchè l'articolo 455 enumeri quali armi siano vietate, e fra queste non pone la rivoltella, e d'altra parte l'articolo 462 consacra la facoltà delle armi non vietate; e fra queste noverandosi le *pistole*, è compresa la rivoltella, del cui uso vorreste con una circolare spogliarci.

E come dal Codice penale, questa facoltà che reclamiamo è consacrata dalla legge di pubblica sicurezza; la quale nell'articolo 29 non pone altre condizioni a chi chiede la licenza, che la età superiore ai 16 anni, e lo avere data prova di buona condotta.

Che se fatti gravi (e niuno sa che avvenissero) fossero venuti a consigliarvi eccezionali provvedimenti, questi dovevate limitare ai luoghi e ai tempi, che li reclamavano. Nè potevate portare innovazioni nel diritto comune senza una

legge. Nè la virtù di leggi preesistenti vi era dato adombrare con circolari.

Sono le leggi, non le circolari, che tracciano e misurano i diritti e i doveri dei cittadini.

Peggio poi, come qui, avere impresso a queste vostre restrizioni una forza retroattiva, restringendo l'effetto delle licenze in corso; spogliando i titolari dei diritti di cui sono in possesso. Sia che vogliate riparare al passato, sia che vogliate prevenire l'avvenire, avevate bisogno di una legge. Ma era opportuno il momento? (*Rumori*).

Presidente. Facciano silenzio, li prego, onorevoli colleghi.

Onorevole Panattoni, tenga conto delle condizioni della Camera!

Panattoni. Mia colpa non è se spiace a taluno questa mia libertà di parole.

Presidente. Senta, onorevole Panattoni; bisogna tener conto delle condizioni della Camera. E poi l'interrogazione Ella ben sa che deve essere contenuta entro stretti limiti!

Panattoni. Io vi ripeto: non con circolari, ma solo con leggi, a voi è dato modificare i rapporti legali fra i cittadini e lo Stato.

Dovevate presentarci una legge. Ma ne era opportuno il momento?

Era opportuno questo rimaneggiamento di attributi e di facoltà; mentre già stanno davanti a noi i progetti di riforma della legge di sicurezza pubblica, e del Codice penale?

Queste, o signori, le ragioni della nostra interrogazione. Auguro che l'uomo, di cui ho scolpito nel cuore il passato, voglia raccogliere le nostre doglianze. Se le respingesse, riuarrà a noi sempre il conforto di avere compiuto un dovere verso la legge, e verso la libertà. (*Approvazioni all'estrema sinistra*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Crispi, ministro dell'interno. Per fare quello che ho fatto, non aveva bisogno d'una legge.

L'articolo 462 del Codice penale suona così: "mediante l'osservanza dei regolamenti di pubblica sicurezza, è permesso il porto d'armi lunghe da fuoco e di pistole di misura." Quali poi siano questi regolamenti nella legge del 20 marzo 1865, trovo, all'articolo 31, così disposto:

"Spetta all'autorità politica del circondario rilasciare permessi per porto d'armi," e all'articolo 30 del regolamento 18 maggio 1865 per l'esecuzione della stessa legge: "Il permesso del porto d'armi ha la durata di un anno dalla sua

data; non è concesso se non mediante il pagamento delle tasse stabilite dalla legge; è sempre revocabile dal prefetto per motivi di pubblica sicurezza." (*Commenti a sinistra*).

Se dunque il Codice penale stabilisce che il permesso d'armi è soggetto ai regolamenti di polizia, e se nei regolamenti di polizia è detto che il permesso è revocabile per motivi di sicurezza, non vi ha nulla a ridire su quello che il potere esecutivo possa ordinare in questa materia, e non occorre alcuna legge.

Ma anche se il regolamento di pubblica sicurezza non recasse quella disposizione abbastanza precisa della quale ho dato lettura, nella facoltà che ha il potere esecutivo di dare il permesso è implicita quella di non darlo e di toglierlo. (*Approvazioni*). *Ejus est vetare cujus est permittere*, dicevano i nostri padri; non ci può essere facoltà di concedere se non c'è il diritto di ricusare.

D'onde provenne la necessità della nostra disposizione?

Giungevano al Ministero continue lagnanze da tutte, od almeno dalle principali provincie, perchè della rivoltella si faceva un vero abuso; perchè si era dato il permesso anche a ragazzi che non avevano compiuto i 21 anni di età...

Voci. È vero! è vero!

Crispi, ministro dell'interno ... i quali non si servivano dell'arma a difesa della persona, ma per diletto e giuoco, con danno dei pacifici cittadini.

Disse l'interrogante: voi disarmate gli onesti cittadini. Se egli avesse letto le circolari diramate in proposito ai prefetti, avrebbe veduto che si è data facoltà piena ai prefetti stessi di concedere il permesso della rivoltella agli onesti cittadini. E davvero nella circolare del 19 giugno si legge così:

"In casi eccezionali da valutarsi di volta in volta dagli stessi signori prefetti, quando cioè il porto di una rivoltella risulti necessario per ragioni personali, locali e di professione e la persona richiedente sia, così per rispettabilità, come per posizione, superiore ad ogni dubbio, ad ogni eccezione, non è tolto ai signori prefetti di rilasciare con la propria firma e sotto la propria responsabilità...

Panattoni. E non si farà.

Crispi, ministro dell'interno. Quello che io scrivo è quello che è.

Presidente. Non interrompano.

Crispi, ministro dell'interno ... e sotto la sua propria responsabilità, un permesso speciale pel porto di quest'arma."

Dunque i prefetti son muniti della facoltà relativa e quando un onesto cittadino domanda il permesso, non gli sarà negato. Naturalmente sarà negato a tutti coloro i quali sieno di dubbia fama o che, per lo meno, non diano tutte le garanzie che la società vuole, perchè non si faccia abuso di quest'arma.

Con queste parole io ho finito di rispondere alla interrogazione e mi sono scagionato da tutte le accuse, e direi anche dalle frasi non sempre convenienti delle quali si è servito l'interrogante.

Panattoni. Domando di parlare.

Crispi, ministro dell'interno. Signori, io capisco che in una società primitiva i cittadini provvedano essi stessi alla sicurezza della propria vita; ma in una società ben ordinata la sicurezza delle persone, come la giustizia, sono affidate agli agenti della pubblica autorità.

Io non ho bisogno di moniti, nè smentirò mai il mio passato. Quello che ho fatto è nella legge; non ho altro da dire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Panattoni.

Panattoni. Ho domandato di parlare, sì per un fatto personale, sì per una dichiarazione, che il regolamento accorda sempre all'interrogante.

Il fatto personale sta in questo. Il ministro crede accusarmi di parole sconvenienti. Ebbene, io ho coscienza di non avere pronunziato parole sconvenienti verso il ministro: ho coscienza bensì di avere pronunziato parole convenienti verso la legge e verso la libertà.

Quanto alla risposta data dal ministro alla mia interrogazione, dichiaro che non posso esserne soddisfatto. Non sono soddisfatto, perchè non uno egli seppe additarci, come qui occorso, dei motivi di sicurezza pubblica, per i quali l'articolo 30 del regolamento autorizza a revocare i permessi di porto d'armi.

Non sono soddisfatto, perchè vano è ricorrere a quel regolamento; mentre esso parla di *revoca* e non già di *limitazioni*, come tentereste praticare con le vostre circolari.

Infine non sono soddisfatto, perchè malamente si adduce il pretesto che a degli adolescenti si sia rilasciato il permesso di porto d'armi. Non potete da ciò ricavare una ragione di limitazione dei diritti dei cittadini. Dovete invece rimproverarne i vostri agenti. Colpa è del potere esecutivo, se non sa scegliere i suoi agenti; e se questi vengono meno al loro dovere verso i regolamenti e le leggi.

Comprendo che, mentre ne incalza il termine dei nostri lavori, a me non è dato mutare la mia

interrogazione in interpellanza; e molto meno potrei a una mia interpellanza fare seguire una mozione.

Sia ciò che si vuole. Abbiatemi le vostre circolari. Noi vi attenderemo ai tribunali. Auguro siano ancora in Italia magistrati, i quali dalle loro tradizioni traggano bastevole autorità, per riparare gli abusi di autorità del potere esecutivo. (Bene! Bravo! *all'estrema sinistra.* — *Movimenti.*)

Presentazione di una relazione.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Invito gli onorevoli segretari a procedere allo spoglio dei voti.

(*I segretari procedono alla numerazione dei voti.*)

Invito l'onorevole Toaldi a recarsi alla tribuna, per presentare una relazione.

Toaldi, relatore. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Commissione parlamentare incaricata di riferire sul disegno di legge: Modificazioni al testo unico delle leggi, approvato con regio decreto 13 maggio 1883, n. 1344, inteso ad impedire la diffusione della fillossera.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Svolgimento di una interrogazione del deputato Cuccia.

Presidente. Ora viene l'interrogazione dell'onorevole Cuccia al ministro di agricoltura e commercio, che è nei termini seguenti:

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio in qual modo abbia adempiuto, ed intenda adempiere alla promessa fatta nella tornata del 20 dicembre 1886 per estendere agli operai degli stabilimenti governativi e delle imprese di opere pubbliche, il beneficio dell'assicurazione con la Cassa nazionale di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. »

L'onorevole Cuccia ha facoltà di svolgere la sua interrogazione.

Cuccia. Onorevoli colleghi; nel dicembre 1886, discutendosi in questa Camera il disegno di legge riguardante modificazioni all'articolo 108 della convenzione, approvata con legge 8 giugno 1883, per la fondazione di una Cassa nazionale di assicurazione degli operai contro gl'infortuni del lavoro, la Commissione formulava una triplice

raccomandazione al Governo, cioè; primo, che volesse adoperarsi per introdurre questa maniera di assicurazione nelle officine e negli altri stabilimenti pubblici: secondo, che volesse cercare di sostituire alla ritenuta dell'uno per cento sui contratti di opere pubbliche, la assicurazione dagli infortuni a favore dei lavoratori: ed, in terzo luogo, che volesse altresì pensare al massimo e più augurabile degli infortuni naturali, cioè alla vecchiaia incolpevolmente povera e derelitta.

Il ministro di agricoltura e commercio in quella seduta rispondeva di accettare o, per dir meglio, di voler tener conto massimo di tutte le raccomandazioni che gli erano state fatte dalla Commissione, a parte delle quali, egli disse « già d'accordo col ministro dei lavori pubblici si è provveduto, ed all'altra parte non si mancherà di provvedere nel miglior modo amministrativo e legislativo che ci sarà consentito ».

Per quanto riguarda l'adempimento preventivo delle raccomandazioni della Commissione, io credo che l'onorevole ministro Grimaldi intendesse accennare alla circolare del ministro dei lavori pubblici del 29 novembre 1884 con la quale si stabiliva una modificazione all'articolo 21 del capitolato generale degli appalti; modificazione concepita nel senso di dare facoltà agli appaltatori o di rilasciare l'1 per cento per garantire gli operai dagli infortuni sul lavoro, ovvero di presentare alla sede appaltante la polizza di assicurazione dei propri operai.

Quanto riguarda poi lo adempimento degli impegni successivi al dicembre 1886 a me nulla risulta che si sia fatto; e sarò ben lieto di apprendere dall'onorevole ministro che qualche altro passo si sia fatto su questa via. Ad ogni modo io ritengo che una prima cosa al Governo riescirebbe facilissimo di adempiere, seppure non l'ha già adempiuta, quella cioè di assicurare tutti gli operai delle officine governative contro gli infortuni del lavoro. E quest'obbligo avrebbe dovuto imporsi non solo al ministro di agricoltura e commercio, ma altresì a quelli dei lavori pubblici, della guerra, della marineria e delle finanze, e vorrei dire anche quello dell'interno; imperocchè dopo che il Governo ed il Parlamento hanno così potentemente contribuito alla creazione di questa Cassa nazionale di assicurazione, sarebbe stato necessario che il buon esempio e la iniziativa partissero dal Governo.

Ora a me non risulta che gli operai delle officine governative siano stati ancora assicurati contro gli infortuni che potranno incontrare sul lavoro, ed amerei che il ministro di agricoltura

e commercio potesse dare alla Camera assicurazione che se ciò non si è fatto si farà.

Comprendo che ciò non dipende dal solo suo volere, e che in ciò deve avere il concorso dei suoi colleghi che ho poc'anzi accennato, ritengo però che a lui possa riescire molto facile l'introdurre i suoi colleghi ad una così provvida misura.

Per quanto riguarda poi gli operai addetti alle opere pubbliche che il Governo dà in appalto, non credo francamente che ci sia bisogno di una legge per stabilire come regola che venga fatto il rilascio dell'uno per cento per le polizze di assicurazione degli operai; non lo credo, in primo luogo perchè questa disposizione del rilascio dell'uno per cento può farsi nei capitolati d'appalto, che si possono modificare secondo la prudenza del ministro; in secondo luogo perchè lo stesso ministro di agricoltura ed il suo collega dei lavori pubblici nella circolare che ho citata del 1884 non si sono impensieriti del dubbio che il rilascio dell'uno per cento per le assicurazioni possa imporsi soltanto con una legge. (*Conversazioni*).

Ed io credo che una legge non occorra punto per ciò.

Finalmente la Commissione alla quale ho accennato ha espresso un desiderio in modo vago ed io non posso non ripeterlo con la stessa indeterminatezza, pur pensando che presto o tardi dovrà per le cure del Governo prendere corpo.

Ed il desiderio è questo, che si pensi a completare il beneficio ottenuto con la Cassa nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni del lavoro con una disposizione che valga a garantire meglio la classe operaia contro l'infortunio più ordinario e più naturale ed inevitabile, vale a dire la vecchiaia.

Voci. Basta! basta!

Cuccia. Il signor ministro dovrà tener conto di questo, che non sono consolanti i risultati dati dalla Cassa d'assicurazione e non si potrà essere lieti di questi risultati se non quando, invece di qualche migliaio di operai che sono ora assicurati, se ne conteranno milioni, perchè tanti sono in Italia quelli che sono obbligati a procacciarsi il pane quotidiano, affrontando seri pericoli per la loro vita.

Ora per poter essere lieti e riconoscere che questa benefica istituzione ha gettato profonde radici tra noi, bisogna che con tutte le forze privati ed il Governo specialmente, concorrano con l'esempio e con l'eccitamento ad accrescere il numero degli operai assicurati.

Ecco il pensiero che io volevo esprimere con la mia interrogazione, e sono sicuro che il ministro, non dissentendo dai principii da me enunciati, vorrà darmi la più tranquillante assicurazione che il desiderio da me espresso sarà presto attuato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio.

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. A nessuno più che al ministro d'agricoltura, industria e commercio può stare a cuore lo sviluppo e la floridezza di quella istituzione che ha formato oggetto d'interrogazione da parte dell'onorevole Cuccia.

E difatti il ministro d'agricoltura ha la coscienza di aver fatto tutto quanto era in suo potere, d'accordo coi benemeriti Istituti fondatori e preposti a quel ramo d'assicurazione, perchè la istituzione viva e prosperi.

Sventuratamente però, per cause che ora non vale la pena di enumerare, nonostante gli sforzi del ministro e degli Istituti, la Cassa nazionale d'assicurazione non ha ancora ottenuto quello sviluppo, che è nei voti comuni del Governo e dell'onorevole interrogante.

Egli ha ricordato opportunamente, che quando fu discusso ed approvato dalla Camera un disegno di legge, per modificazione alla precedente convenzione, (modificazione che era richiesta, ed ha servito a togliere, se non altro, un ostacolo al buon andamento della istituzione), la Commissione parlamentare fece varie raccomandazioni che furono da me accettate. È inutile parlare delle altre che non formano tema d'interrogazione; mi limito a quella che è stata svolta dall'onorevole Cuccia, e sopra di essa darò a lui ed alla Camera, le informazioni più precise, le quali dimostreranno che il Ministero d'agricoltura, attenendosi alle promesse fatte, non ha trascurato di preoccuparsi di questo interessante argomento.

La Commissione parlamentare, come ora l'onorevole Cuccia ricorda, notò che il miglior mezzo per far prosperare questa istituzione, sia l'esempio e l'eccitamento che viene dal Governo; e quindi avvertì, che il modo più efficace di conseguire il lodevole intento sia quello d'introdurre questa maniera di assicurazione nelle officine governative e negli altri stabilimenti pubblici. Ora l'onorevole Cuccia domanda che cosa il Governo abbia fatto, che cosa intenda fare per gli operai delle officine governative, dipendenti dai Ministeri della guerra, della marineria e delle finanze, e per quelli adoperati dagli appaltatori delle opere pubbliche.

Per rispondere adeguatamente debbo decomporre la sua domanda nelle diverse parti, per dirgli quello che ciascun Ministero fa in aiuto della classe operaia, per riguardo agli infortuni del lavoro.

Per ciò che riguarda il Ministero della marina, in forza di disposizioni per il servizio delle direzioni dei lavori nei regi arsenali e cantieri, e più particolarmente di istruzioni sul servizio del personale lavorante, tutti gli operai che lavorano per conto diretto del Governo e che sieno colti da infortuni o feriti per causa di servizio, hanno diritto ai $\frac{4}{5}$ della mercede durante il tempo della cura fino a due mesi: negli infortuni, che producono invalidità permanente o la morte, l'operaio e la famiglia nel secondo caso ha diritto alla pensione, come se fosse un militare del corpo reali equipaggi, indipendentemente dal tempo del servizio prestato.

Cosicchè il Ministero della marina già provvede, e provvede in modo soddisfacente agli operai degli arsenali e dei suoi cantieri, che siano colti da infortuni, che producano e l'invalidità o la morte dell'operaio.

Quindi io ho considerato essere inutile per queste classi di operai prendere altri provvedimenti sia di indole amministrativa, sia di indole legislativa; poichè mi è parso, e dopo questa esposizione sono certo parrà anche all'onorevole Cuccia, che non potrebbero essere trattati meglio, se fossero assicurati presso la Cassa nazionale.

Quindi qualunque provvedimento in questo senso deteriorerebbe la loro posizione o, per lo meno, non la migliorerebbe.

Il Ministero della guerra, per gli stabilimenti che esercita direttamente, ha anche le sue istruzioni, i suoi regolamenti, che contengono a favore degli operai disposizioni analoghe a quelle, che testè ho esposte, salvochè la mercede è limitata alla metà e per un mese.

Per le opere date in appalto è disposto, che oltre la ritenuta dell'uno per cento, in caso di infortunio, l'impresa dovesse corrispondere agli individui colpiti, ed in caso di morte, alle vedove e prole minorenni, soccorsi non minori di quelli, che vengono assicurati dalla Cassa nazionale, come se per ciascun individuo fosse stata assunta l'assicurazione individuale di lire 1000 in caso di morte, o di invalidità permanente, e di un sussidio di una lira giornaliera nel caso di incapacità temporanea.

E mi gode l'animo di dire che appunto dietro le assicurazioni, date al Parlamento, il ministro

della guerra, non più tardi dei primi giorni di questo mese, inviò alle direzioni territoriali del genio militare una circolare per sancire, a peso degli impresari e degli appaltatori, l'obbligo, di cui ho parlato.

Cosicchè, anche per gli operai che servono negli stabilimenti esercitati direttamente dal Ministero della guerra, e per quelli impiegati in opere date in appalto dal Ministero medesimo, vi sono provvedimenti amministrativi che assicurano le loro sorti nel caso di infortunio sul lavoro.

In quanto al Ministero delle finanze, il mio egregio collega ha già presentato alla Camera un progetto per l'istituzione di una cassa pensioni per gli operai delle manifatture dei tabacchi. Nulla dirò del progetto che è sottoposto alle deliberazioni della Camera, e sul quale essa può fare quello che meglio creda nell'interesse di queste classi che hanno tanto bisogno delle cure del Governo e del Parlamento.

Però mi permetta l'onorevole Cuccia e la Camera che io ricordi come in questo progetto non ha trascurato il Governo di prender cura della classe degli operai, poichè nell'articolo 21 di quel disegno di legge (se non erro) è stabilito che l'operaio reso inabile per ferite od infermità contratte nel lavoro, ha diritto ad una pensione che non può essere minore della metà della mercede, qualunque sia l'età e la durata dei servizi.

Resta alla Camera la cura di ampliare occorrendo queste disposizioni; ma il Governo ha la coscienza di aver fatto quel che poteva in adempimento delle precedenti promesse (*Bravo!*).

Esaminate così queste tre classi, resta un'ultima cosa ad assicurare, cioè gli operai adoperati dagli appaltatori per opere pubbliche fatte dal Ministero dei lavori pubblici.

Anche per questa parte il Governo non ha mancato di attenersi alle promesse. L'onorevole Cuccia ha ricordato, che fino dal novembre 1884, per le opere dipendenti dalla direzione generale dei ponti e strade, il Governo aveva posto nelle condizioni generali di appalto una condizione per stabilire a carico dell'appaltatore, o la ritenuta dell'1 per cento per sopperire agl'infortuni del lavoro, ovvero l'obbligo per gli appaltatori stessi di depositare una polizza di assicurazione rilasciata dalla Cassa nazionale per gli infortuni o da altro Istituto che offrisse a giudizio dell'amministrazione sufficienti guarentigie di sicurezza.

Io non ho lasciato la questione, nè ho lasciato di trascurare il punto vero di essa.

L'onorevole Cuccia ha detto: nelle disposizioni

generali dei *capitolati*, voi date quest'alternativa; e perchè non ponete a carico dell'impresario lo adempimento della seconda condizione solamente, senza lasciargli quell'alternativa o della ritenuta, o dell'assicurazione?

La questione fu dal Ministero sottoposta al Consiglio di Stato, di cui ho qui il parere che non leggo per non tediare la Camera.

Il Consiglio di Stato osservò: che non si potrebbe, con un provvedimento amministrativo imporre una determinata forma di assicurazione a carico degli appaltatori di opere pubbliche; o per lo meno essere la cosa molto dubbia. Per cui consigliava la via più sicura di ricorrere al Parlamento.

Ora, senza pronunziarmi qui su di una questione, che è abbastanza grave, certo è che quello che io ho esposto dimostra che anche per le opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, il Governo non ha trascurato la classe degli operai.

Nello stato attuale delle cose vi è nel capitolato generale il duplice mezzo da me accennato. Ma, ordinariamente gli appaltatori preferiscono il mezzo della ritenuta all'altro della polizza di assicurazione.

Io non mancherò di studiare ancora se si potesse con provvedimenti amministrativi (come forse non sarei alieno dal fare) d'accordo, bene inteso, col mio collega dei lavori pubblici, stabilire che venga fatta questa seconda forma di assicurazione ed eliminata la prima.

Ma, ove ciò fosse impossibile, ove si vedesse che, amministrativamente, mancasse la facoltà di ciò fare, non crederei inopportuno, presentare al Parlamento un disegno di legge, per effetto del quale, fosse assicurata la classe degli operai, anche per quanto riguarda le opere pubbliche, e fosse così assicurata, in pari tempo, la floridezza di quella istituzione, alla quale ha fatto cenno l'onorevole Cuccia.

In quanto alle pensioni di vecchiaia, egli non ne ha fatto tema preciso di interrogazione.

Questo è un argomento, che deve essere studiato in un disegno di legge, che altra volta mi sono impegnato, e ora prendo nuovamente impegno di studiare (*Benissimo!*).

Presidente. Onorevole Cuccia, è soddisfatto?

Cuccia. Ringrazio l'onorevole ministro di agricoltura e commercio delle promesse fatte, e ne prendo atto, augurandomi che voglia adempierle con la sua solita energia e ferma volontà.

Presidente. Così è esaurita l'interrogazione dell'onorevole Cuccia.

Risultamento della seconda votazione a scrutinio segreto.

Presidente. Comunico alla Camera il risultato della seconda votazione a scrutinio segreto:

Assegnazione dei beni della soppressa Casa religiosa dei Benedettini cassinesi di S. Pietro in Perugia ad un Istituto d'istruzione agraria da erigersi in ente morale autonomo.

Votanti	216
Maggioranza	109
Voti favorevoli	170
Voti contrari	46

(La Camera approva).

Spesa straordinaria per la sistemazione del porto di Lido.

Votanti	215
Maggioranza	108
Voti favorevoli	156
Voti contrari	59

(La Camera approva).

Modificazioni alla legge di contabilità generale dello Stato, per l'acquisto di tabacchi esteri e dei grani per l'esercito.

Votanti	219
Maggioranza	105
Voti favorevoli	188
Voti contrari	31

(La Camera approva).

Modificazione alla legge 2 luglio 1885, n. 3223, (Serie 3ª), che autorizza nuove spese straordinarie militari.

Votanti	212
Maggioranza	107
Voti favorevoli	166
Voti contrari	46

(La Camera approva).

Proroga al 30 giugno 1888, del corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione.

Votanti	212
Maggioranza	107
Voti favorevoli	162
Voti contrari	50

(La Camera approva).

Autorizzazione di mutui della Cassa di depositi e prestiti ai comuni di Palermo e di Pisa.

Votanti	230
Maggioranza	116
Voti favorevoli	132
Voti contrari	98

(La Camera approva — Commenti).

Seguita della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge sul registro e bollo.

Presidente. L'ordine del giorno reca il rinnovamento della votazione nominale sull'articolo 2 del disegno di legge: Modificazioni alla legge sul registro e bollo, e seguito della discussione dello stesso disegno di legge.

La Camera rammenta che sull'articolo 2 fu chiesta, nella tornata di sabato, la votazione nominale e che si procedette alla votazione stessa; ma risultò che il numero dei votanti non corrispondeva al numero legale. Ora, si rinoverà quella votazione. Ma prima ricordo che il paragrafo secondo di questo fu, in seguito all'emendamento proposto dall'onorevole Curioni ed approvato dalla Camera, modificato come segue: "Coloro i quali entro un anno dalla promulgazione della presente legge registreranno gli atti di locazione conclusi prima dell'andata in vigore della legge stessa, non soggiaceranno ad alcuna pena."

Coloro che intendono approvare l'articolo 2 risponderanno *sì*, coloro che intendono di respingerlo, risponderanno *no*.

De Seta, segretario, fa la chiama.

Risposero *sì*:

Adamoli — Amadei — Amato Pojero — Andolfato — Antoci — Anzani — Arbib — Armirotti.

Baccelli Augusto — Badaloni — Baroni — Bassetti — Bastogi — Berio — Bertolotti — Bianchi — Bonajuto — Bonardi — Bonasi — Bonfadini — Borgatta — Boselli — Briganti Bellini — Bruniati — Bruschettini — Buonomo.

Cadolini — Caetani — Calcagni — Cambray Diguy — Cappelli — Carrelli — Cavalletto — Cefaly — Chiala — Chiara — Chiaradia — Chivaves — Chigi — Chinaglia — Cittadella — Cocco Ortu — Colombo — Colonna-Sciarra — Comin — Conti — Coppino — Corvetto — Costa Alessandro — Costa Andrea — Costantini — Crispi — Cuccia — Curcio — Curioni.

Damiani — De Blasio Vincenzo — De Dominicis — Della Rocca — Della Valle — De Pazzi — De Renzi — De Renzis Francesco — De Roland — De Seta — De Zerbi — Di Breganze — Di Camporeale — Di Collobiano — Dini — Di Sez Giuseppe — Di Sant'Onofrio.

Ellena — Ercole.

Fabrizj — Fagioli — Faina — Falconi — Fani — Farina Luigi — Ferrari Luigi — Ferraris Maggiorino — Ferri Enrico — Ferri Felice — Finocchiaro Aprile — Fornaciari — Fortis — Fortunato — Franceschini — Franchetti — Franzì — Franzosini — Fulci.

Gabelli Aristide — Galli — Gallo — Gallotti — Gandolfi — Garibaldi Menotti — Gentili — Gerardi — Geymet — Gherardini — Gianolio — Giolitti — Giordano Apostoli — Giordano Ernesto — Giudici G. B. — Giudici Vittorio — Giusso — Grassi-Pasini — Grimaldi — Grossi — Guicciardini.

Inviti.

Lacava — Lagasi — Levi Ulderico — Lorenzini — Lucca — Lucchini Giovanni — Luchini Odoardo — Luciani — Lugli — Luporini — Luzi — Luzzatti.

Maffi — Majocchi — Maldini — Marchiori — Marcora — Mariotti Filippo — Marselli — Martini Ferdinando — Martini Giovan Battista — Maurogò nato — Mazza — Mel — Menotti — Miniscalchi — Mirri — Mocenni — Monzani — Mordini — Morra.

Nasi — Nocito — Novelli — Novi-Lena.

Oddone — Oliverio — Orsini-Baroni.

Panattoni — Papa — Paroncelli — Passerini — Pelagatti — Pellegrini — Pellegrino — Pelloux — Pelosini — Penserini — Perelli — Petronio — Plebano — Poli — Pompilj — Pugliese Giannone.

Quattrocchi.

Ricci — Righi — Rinaldi Antonio — Rinaldi Pietro — Rizzardi — Romanin-Jacur — Roncalli — Roux — Rubini.

Sacconi — Sanvitale — Savini — Senise — Serra Vittorio — Siacchi — Silvestri — Simeoni — Sola — Solimbergo — Solinas Apostoli — Suardo.

Tegas — Tenani — Toaldi — Tomassi — Tondi — Torraca — Turella.

Vacchelli — Valle — Velini — Vendramini — Vigoni — Villa — Villani — Villanova.

Zanardelli — Zuccaro — Zucconi.

Risposero no:

Balsamo — Barazzuoli — Branca — Buttini.

Carnazza-Amari — Carrozzini — Chimirri — Cibrario — Compagna.

De Bernardis — Del Giudice.

Episcopo.

Fili Astolfone — Flauti — Florenzano — Forcella.

Gaetani Roberto — Grassi Paolo.

Imperatrice.

Lovito.

Maranca-Antinori — Mascilli — Massabò — Morelli — Mosca.

Nicoletti.

Riola — Rosano.

Scarselli — Spirito.

Tittoni — Toscanelli.

Astenuti:

Angeloni.

Presidente. Annunzio il risultamento della votazione nominale circa l'articolo 2° di questo disegno di legge:

Presenti	242
Votanti	241
Maggioranza	122
Risposero sì	209
Risposero no	32
Si astenne	1

(La Camera approva l'articolo 2°).

Leggo ora l'articolo 3:

“ Art. 3. Fra gli atti in conseguenza dei quali, a norma dell'articolo 104 della legge anzidetta, è vietato di fare alcun atto o disposizione se non siano stati preventivamente registrati, sono compresi i contratti verbali designati nel primo capoverso dell'articolo 74.

“ La proibizione e le sanzioni penali portate dallo stesso articolo 104 sono estese a tutti i funzionari ed ufficiali governativi. ”

Magliani, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Magliani, ministro delle finanze. Sarebbe meglio che l'articolo 3 fosse formulato nel modo seguente:

“ Fra gli atti in conseguenza dei quali, a norma dell'articolo 104 della legge 13 settembre 1874, n. 2076, è vietato di fare alcun atto o disposizione se non siano stati preventivamente registrati, sono compresi i contratti verbali designati nel primo capoverso dell'articolo 74 della anzidetta legge.

“ La proibizione e le sanzioni penali portate dallo stesso articolo 104 sono estese a tutti i funzionari ed ufficiali governativi. „

Righi, relatore. Perfettamente.

Presidente. Non essendovi osservazioni, questo articolo 3 s'intenderà approvato con la nuova formula concordata fra il ministro e il relatore.

(È approvato).

“ Art. 4. Le disposizioni della legge predetta intorno al repertorio, sono estese ai segretari, delegati e capi di tutte le amministrazioni e stabilimenti pubblici, per gli atti in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata che essi debbono sottoporre a registro a norma dell'articolo 73, n. 4 della legge stessa.

“ I repertori ora ordinati ai suddetti segretari, delegati o capi di amministrazione saranno tenuti in carta libera.

“ Negli uffici amministrativi, nei quali vi siano più funzionari incaricati della stipulazione degli atti, si terrà un solo repertorio.

“ Oltre alla presentazione ordinata dall'articolo 113 della ridetta legge, tutti indistintamente i notai e i pubblici ufficiali obbligati a tenere repertori, dovranno darne comunicazione agli agenti dell'amministrazione demaniale ad ogni loro richiesta, sotto pena di lire cento in caso di rifiuto o dell'applicazione delle misure disciplinari che occorressero. „

La Commissione, insomma, sopprime l'ultimo capoverso del progetto ministeriale.

Righi, relatore. Appunto.

Presidente. L'onorevole Morelli propone invece di ripristinarlo.

Ha facoltà di parlare per svolgere questo suo emendamento.

Morelli. La legge del 21 aprile 1862 imponeva l'obbligo del repertorio, ai segretari ed ai delegati della pubblica amministrazione; ma tale disposizione non fece buona prova, e colla legge del 14 luglio 1866 fu abolita. Ora dopo 21 anni si vuole sostenere che è un gran mezzo di controllo, mentre è certo che colla scorta del consuntivo e dell'inventario patrimoniale si può ben eseguire il controllo senza fare affluire negli uffici demaniali un colossale lavoro semestrale. Per ripristinare il repertorio il Governo vi propone due sanzioni penali. L'una per obbligare i segretari e delegati a presentare ai funzionari del demanio i repertori ad ogni loro richiesta, l'altra per punire le omissioni di registrazione dei contratti e degli atti nel repertorio.

Ora io dico che l'articolo del progetto ministeriale è da preferirsi a quello della Commissione.

Io non trovo nella relazione della Commissione la ragione, per cui si vuole mantenere la sola penale contro chi si rifiutasse a presentare agli agenti demaniali i repertori, mentre si esclude la sanzione penale che riguarda l'omissione di registrazione dei contratti nel repertorio.

Io credo che, in questo caso, sia meglio ritenere l'articolo ministeriale, anziché quello proposto dalla Commissione; perchè, altrimenti, in mancanza di sanzioni penali, non si ottiene che i contratti si registrino nel repertorio, ed è possibile che avvengano ad arte le omissioni dei contratti, quando vi sarà interesse a farli omettere; ed allora non vi sarà più il repertorio fatto allo scopo di controllo nell'interesse del fisco. Io prego la Commissione a considerare che la legge del 21 luglio 1862 non diede utile risultato, appunto perchè si avevano le idee che ora essa sostiene col suo emendamento sul disegno di legge del Ministero.

Il Governo edotto del passato ripristina il repertorio, ma aggiunge le sanzioni penali.

Se volete qualche risultato dal repertorio mantenete la penale contro quei segretari che omettono la registrazione degli atti e contratti; nel caso opposto, è inutile il repertorio.

Ma, quanto alla necessità di questo repertorio, ho i miei dubbî perchè gli ispettori delle finanze avrebbero i mezzi di controllo nei consuntivi e negli inventari patrimoniali.

Da questi documenti potranno bene accertarsi se si sia, o no, frodata la tassa.

Ma, giacchè il Governo crede che sia necessario ripristinare questo repertorio, io propongo che si rimetta nuovamente nel disegno della Commissione l'alinea del disegno ministeriale, che è stato tolto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Righi, relatore. Il concetto della Commissione nel formulare quell'articolo fu di limitare la responsabilità di quell'agente, segretario, od altro specialmente incaricato della tenuta di detto repertorio. Si è temuto che questa responsabilità, che colpisce tutti coloro i quali stanno a capo di una determinata amministrazione, potesse impensierire tutti i capi di amministrazioni a base elettiva e quindi allontanarli sempre più dall'accettare quell'incarico.

Questo è l'unico motivo, e mi sembra abbastanza persuasivo, che determina la Commissione a mantenere la sua proposta, sembrandole baste-

vole garanzia la responsabilità dell'impiegato a cui l'articolo si riferisce.

Morelli. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Morelli. Nell'articolo 4° sono contemplate due penalità: l'una contro coloro che si rifiutino di presentare il repertorio ad ogni richiesta degli agenti delle finanze come è prescritto dall'ultimo capoverso dello stesso articolo; l'altra riguarda la omissione della inserzione degli atti e contratti nel repertorio ed è stabilita nel terzo capoverso.

La Commissione invece accetta soltanto la prima e respinge la seconda. Se anche vuolsi esimere da responsabilità il capo dell'amministrazione, si lasci la penale almeno contro il segretario che ha l'obbligo della registrazione dei contratti nel repertorio. Se invece si omette tutto il capoverso n. 3, allora non avrete un repertorio regolare perchè l'omissione di registrazione dei contratti non porta sanzione penale.

Questo è il mio concetto.

Voci. Ai voti, ai voti.

Lagasi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà, onorevole Lagasi.

Lagasi. Sarò brevissimo perchè l'ora c'incalza ed anche per non demeritare dalla vostra pazienza.

Io propongo di aggiungere al secondo comma: " come pure saranno tenuti in carta libera i repertori ai notai prescritti dalla legge notarile 25 luglio 1875. „

Questo emendamento che io ho avuto l'onore di presentare all'approvazione della Camera, non è stato ispirato per portare un beneficio al ceto notarile al quale mi onoro di appartenere; manco per sogno. Si tratta di due lire all'anno, è cosa di poca entità, e non varrebbe la pena di parlarne, perchè anche questa spesa sta a carico delle parti contraenti.

L'emendamento deve essere considerato sotto un altro punto di vista e ben più elevato, ed è quello della giustizia, di quella giustizia che tutti invocano e che tutti vorrebbero conseguire.

Vi sembra giusto che i notai, questi zelanti e gratuiti esattori del Demanio ai quali sono affidati moltissimi e gravissimi interessi, la fortuna e la pace delle famiglie, debbano essere trattati diversamente dai segretari e delegati delle pubbliche amministrazioni i quali, sebbene benemeriti, hanno il più delle volte minore responsabilità?

Non basta, v'ha di più. La legge notarile del 25 luglio 1875 che vedrei volentieri modificata e corretta (e se non osassi troppo farei calda preghiera al ministro perchè voglia a tempo debito occuparsene) obbliga i notai a tenere, oltre il re-

pertorio prescritto dall'articolo 110 della legge sul registro, altri tre repertori che vanno bollati: uno per gli atti di ultima volontà, altro per gli atti tra vivi, ed un terzo per i repertori; qui è il caso di ricordare l'adagio: *ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio (Bene!)*.

Prevedo che il ministro e la Commissione mi osserveranno che si tratta di un disegno di legge per provvedimenti finanziari d'aumento e non di diminuzione; ma potrei rispondere che anche nei provvedimenti finanziari non si devono dimenticare le esigenze della giustizia. Ed io non potevo nè dovevo trascurare questa occasione per difendere una giusta causa.

In tale convincimento raccomando questa proposta alla benevolenza del signor ministro, dell'onorevole Commissione e della Camera (*Benissimo!*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Righi, relatore. Relativamente a questo emendamento dell'onorevole Lagasi, io devo dire che egli ha avuto la potenza divinatoria, ed è penetrato nel pensiero della Commissione. Ed io non ho che a compiacermi delle parole che l'onorevole Lagasi ha usate per la benemerita classe dei notai, alla quale, del resto, è stato reso il massimo degli onori, coll'essere uno di essi stato elevato a fianco dell'onorevole ministro delle finanze.

Gerardi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Gerardi. Ho chiesto di parlare per fatto notarile. (*ilarità*) Debbo aggiungere una osservazione a quelle fatte dal mio amico Lagasi, il quale fu sempre mio fido alleato in tutte le occasioni in cui si trattò del ceto dei notai. L'osservazione è questa. I notai, non solamente sono obbligati a tenere tre specie di repertori; ma sono altresì obbligati a tenere in doppio esemplare quello destinato agli atti civili: e cioè il repertorio notarile propriamente detto, e l'altro prescritto nell'interesse e agli scopi esclusivi dell'amministrazione delle finanze. Ora è perfettamente logico il ragionamento del mio amico Lagasi.

Questo secondo repertorio, egli ha detto, noi non lo teniamo per uso delle parti o per necessità inerenti alla professione, ma semplicemente per gli opportuni controlli da parte dell'amministrazione finanziaria.

L'osservazione dell'onorevole mio collega è vera e credo quindi lecito anche a me, sebbene legato agli interessi della finanza, di confermare la giustizia della sua proposta.

Presidente. Onorevole Morelli, mantiene la sua proposta di ripristinare l'ultimo comma dell'articolo, con e è stato proposto dal Ministero?

Morelli. Prima di prendere una deliberazione, desidererei udire che cosa ne pensi in proposito l'onorevole ministro delle finanze.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. No: mi pare che l'onorevole Lagasi abbia fatto una proposta precisa.

Lagasi. Ora la faccio.

Magliani, ministro delle finanze. Egli ha espresso un desiderio; e le parole da lui dette saranno seme che frutterà nell'avvenire. Speriamo che in un'altra occasione si potranno accogliere le dimande dell'onorevole Lagasi; ma non si possono accogliere in questo momento, trattandosi di una legge che ha per scopo non di concedere agevolanze ai contribuenti, ma di dare maggior proventi all'erario.

Debbo poi ringraziare l'onorevole Morelli del suo emendamento diretto a ripresentare una disposizione proposta dal Ministero ed eliminata dalla Commissione. Naturalmente io non posso esser discorde da lui; ma nonostante lo pregherei di non insistere, per non turbare l'accordo tra Ministero e Commissione. Siccome ora si tratta di provvedimenti preparatori, dirò quasi iniziali, che preludono alla riforma generale delle leggi di registro e bollo, pregherei l'onorevole Morelli di non insistere, in questa occasione, nella sua proposta.

Morelli. Poichè il ministro crede che il repertorio possa mantenersi in piena regola senza che vi sia bisogno di applicare penale ai trasgressori, sebbene non condivida il suo parere, non voglio nel momento insistere. Dai risultati si vedrà chi dei due avrà ragione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lagasi per dichiarare se mantenga il suo emendamento.

Lagasi. Dopo le dichiarazioni fatte dal ministro, mio malgrado, ritiro l'emendamento.

Presidente. Non essendovi dunque, alcuno emendamento all'articolo 4, lo ponga a partito come è proposto dalla Commissione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

“ Art. 5. In conformità degli articoli 28 e 55 della tariffa annessa alla citata legge 13 settembre 1874 n. 2076 per le costituzioni e surrogazioni d'ipoteca o pegno in garanzia di obbligazioni de-

rivanti da cambiali, biglietti all'ordine ed altri effetti o recapiti di commercio, è dovuta la tassa proporzionale di 65 centesimi per ogni cento lire stabilita per le obbligazioni di somma.

“ Nella detta tassa sarà computata quella graduale di bollo della quale venga giustificato il pagamento colla produzione della cambiale.

“ Questa disposizione non è applicabile a quelli effetti cambiari che verranno emessi a favore dei pubblici istituti di credito. ”

Magliani, ministro delle finanze. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Magliani, ministro delle finanze. Parendomi non abbastanza chiara la dizione dell'articolo 5 proposto dalla Commissione, e tenendo conto di varie proposte di emendamenti, e di quella principalmente dell'onorevole Perelli, mi sono indotto a proporre una nuova forma all'articolo, il quale suonerebbe così:

“ La tassa proporzionale di centesimi 5 per ogni cento lire, stabilita all'articolo 28 della tariffa annessa alla citata legge 13 settembre 1874, n. 2076, sarà applicata anche alle costituzioni e surrogazioni d'ipoteca o pegno in garanzia di obbligazioni derivanti da cambiali, biglietti all'ordine ed altri effetti o recapiti di commercio che non risultino emessi o negoziati in dipendenza da precedente apertura di credito sottoposta a tassa, e salvo il disposto dell'articolo 75 della legge 13 settembre 1874, n. 2076. ”

Io raccomanderei alla Commissione questa nuova redazione; e laddove la Commissione sia di accordo, pregherei la Camera di accettarla, perchè è più chiara, e soddisfa in quanto è possibile al desiderio di coloro che hanno proposto emendamenti.

Presidente. L'onorevole Perelli, ha facoltà di parlare.

Perelli. Dal numero degli emendamenti presentati, la Camera comprende che l'articolo 5 è uno di quelli che dà maggiormente materia di discussione.

Dal canto mio parlerò telegraficamente (*Interruzioni*).

Uno scrittore tedesco... (*Interruzioni — Rumori*)

Presidente. Parli, parli, onorevole Perelli.

Perelli. L'onorevole ministro delle finanze, nella sua relazione, diceva che adesso si abusa della cambiale, nel senso che si adopera questa forma non soltanto per lo scopo commerciale pel

quale la cambiale è specialmente creata, ma allo scopo di sottrarsi al pagamento della tassa dovuta pel mutuo, quando si offra la garanzia ipotecaria o mediante pegno. Perciò ha creduto di proporre che, quando l'obbligazione deriva o da cambiali o da biglietti all'ordine o si garantisce con ipoteca o con pegno, sia soggetta alla tassa di 65 centesimi per ogni cento lire.

Ora io convergo nel concetto dell'onorevole ministro quando la cambiale non rappresenti una vera operazione di cambio, ed invece sia una operazione di mutuo, mascherata da operazione di cambio, al fine di ottenere una riduzione sul pagamento della tassa dovuta.

In questo io non ho alcuna obiezione da fare. Ma se la disposizione della legge deve aver la portata che, quando si emette una cambiale o un biglietto all'ordine, e che, a cagion d'esempio, un commerciante o un istituto riceva in ulteriore garanzia un qualche valore, un qualche pegno senza che sia denaturato il diritto e la natura della cambiale o del biglietto all'ordine, io credo che sarebbe ingiusto che la consegna di questi valori a garanzia fosse assoggettata ad una tassa speciale. Quindi, siccome intorno a ciò la nuova compilazione dell'articolo, proposta dall'onorevole ministro, lascia qualche dubbio, desidererei da lui qualche categorica dichiarazione.

Quando avvenga che da un istituto si ottenga lo sconto di una cambiale o di un biglietto all'ordine, e che fino all'importo di questo effetto, e anche per un importo minore (giacchè, qualche volta, i titoli di credito sono dati in luogo di una terza firma, come una ulteriore garanzia, non come un vero pegno) io domando: in questo caso deve l'istituto pagare la tassa speciale dell'1.20 per mille, oppure quella garanzia, quella specie di terza firma, è esente da tassa? Se la risposta è affermativa, io non ho che da applaudire alla nuova formula, ed approvare l'articolo stesso. Se invece il ministro mi desse una risposta contraria, il meno che io potrei fare sarebbe di proporre una aggiunta, per la quale la tassa fosse commisurata, non già all'importo della obbligazione, ma all'importo della garanzia, in quanto avesse la corrispondenza di una obbligazione, perchè bisogna tener conto della specialità delle cose. La tassa di 65 centesimi per ogni cento lire sui mutui ha la sua ragione d'essere, perchè il mutuo ha una durata lunga; invece le operazioni cambiarie, se sono tassate in una minore misura, si ripetono però in maggior quantità, inquantochè hanno una durata più breve.

Per esempio, un individuo può depositare

presso una Banca una determinata somma in titoli, in effetti pubblici, e può fare una serie di operazioni nel giro anche limitato di sei mesi; e sarebbe ingiusto che l'istituto o il privato, dovesse pagare su questa serie di operazioni, mentre la garanzia è minore, e la tassa speciale dovrebbe essere commisurata alla quantità della garanzia e non alla quantità delle operazioni.

Ma, ripeto, io spero di non aver bisogno di proporre questa aggiunta all'articolo che è stato proposto dal Ministero e pare accettato dalla Commissione, inquantochè se mi vien data questa risposta categorica...

Righi, relatore. Siamo d'accordo!

Perelli. ... che la garanzia delle firme non è colpita da una tassa speciale, io non ho che a felicitarmi di aver presentato un emendamento, che possa aver provocato una dizione dell'articolo che riesca di comune soddisfazione.

Presidente. Ora rileggerò l'articolo come è proposto dal ministro delle finanze.

Prego la Camera di prestare attenzione:

“ La tassa proporzionale di centesimi 65 per ogni cento lire, stabilita dall'articolo 28 della tariffa annessa alla citata legge 13 settembre 1874, n. 2076 sarà applicata anche alle costituzioni e surrogazioni d'ipoteca, o pegno, in garanzia di obbligazioni derivanti da cambiali, biglietti all'ordine ed altri effetti, o recapiti di commercio, che non risultino emessi o negoziati in dipendenza da precedente apertura di credito sottoposta a tassa, e salvo il disposto dell'articolo 75 della legge 13 settembre 1874, numero 2076. ”

Sul primitivo articolo proposto dalla Commissione erano stati presentati diversi emendamenti.

Il primo è quello dell'onorevole Curioni:

“ Art. 5 della Commissione. Sostituire alla prima parte la seguente dizione:

“ Le ricognizioni di debito, o anche le semplici costituzioni e surrogazioni di ipoteca e di pegno, relative o obbligazioni derivanti da cambiali od altri recapiti di commercio soggetti alla tassa graduale di bollo, sottostaranno alla tassa proporzionale di centesimi 65 per ogni cento lire stabilita per le obbligazioni ordinarie di cui agli articoli 28 e 55 della tariffa annessa alla precitata legge 13 settembre 1874, n. 2046. ”

“ Nella detta tassa, ecc. (*Conforme*). ”

Sopprimere l'ultimo capoverso, ovvero sostituire il seguente:

“ Questa disposizione non è applicabile alle

ricognizioni di debito od alle costituzioni e surrogazioni di ipoteca o pegno, fatte o concesse a pubblici istituti, per garanzia degli effetti cambiali stati emessi a loro favore. »

L'onorevole Curioni ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Curioni. In seguito alla nuova formula proposta dal Governo, io limiterei i miei emendamenti ad una sola frase. Là dove si dice: *le costituzioni e surrogazioni d'ipoteca*, vorrei che si aggiungesse: *le ricognizioni di debito*; perchè, diversamente, mi pare che quella frode che si caccia fuori della porta, rientri per la finestra.

Righi, relatore. C'è, c'è.

Curioni. Non c'è, onorevole relatore; a meno che sia sfuggito a me che ho letto il nuovo articolo molto attentamente. Non si parla di ricognizioni di debito, ma si parla di costituzione e surrogazione d'ipoteca.

Righi, relatore. C'è; lo garantisco. Leggo l'articolo:

« La tassa proporzionale di centesimi 65, ecc., sarà applicata anche alle ricognizioni di debito... »

Presidente. Alle costituzioni e surrogazioni d'ipoteca, dice la formula che ho qui dinanzi.

Righi, relatore. Allora è sbagliata.

Presidente. Senta, onorevole relatore; io tolgo la seduta, e rimando così la discussione a domani, poichè non credo corretto che, in materia di legislazione, si possa improvvisare. (*Bene! Bravo!*)

Magliani, ministro delle finanze. La nuova dizione è stata stampata; quindi qui è occorso un errore materiale.

Presidente. Ma io ho qui una formula dell'articolo in iscritto; un'altra, stampata, è in senso diverso. Ora domando io: è quella stampata che devo sottoporre alle deliberazioni della Camera?

Righi, relatore. Sissignore.

Presidente. Continui, onorevole Curioni.

Curioni. Dopo quest'aggiunta la quale completa l'articolo, sotto altra forma, se si vuole, ma nel senso dei diversi emendamenti che io aveva avuto l'onore di presentare alla Camera, non ho che a dichiararmi completamente soddisfatto, poichè vedo raggiunto il risultato a cui agognava senza avere avuto neanche bisogno di spendere una parola.

Presidente. Leggo l'articolo come è stampato:

« La tassa proporzionale di centesimi 65 per ogni cento lire stabilita dall'articolo 28 della tariffa annessa alla citata legge 13 settembre 1874, numero 2076, sarà applicata anche alle ricognizioni

di debito e alle costituzioni e surrogazioni d'ipoteca o pegno in garanzia di obbligazioni derivanti da cambiali, biglietti all'ordine ed altri effetti, o recapiti di commercio che non risultino emessi o negoziati in dipendenza da precedente apertura di credito, sottoposta a tassa e salvo il disposto dell'articolo 75 della legge 13 settembre 1874 n. 2076. »

L'onorevole Gianolio aveva presentato questo emendamento al primitivo articolo del testo della Commissione:

« Art. 5. Sopprimere l'ultimo capoverso, surrogandovi questo:

« Questa disposizione non è applicabile alle cambiali tratte da un commerciante sopra e a favore d'altro commerciante, nè a quelle emesse da un commerciante a favore d'altro commerciante. »

Ha facoltà di svolgerlo.

Gianolio. L'articolo proposto in quest'istante dal Ministero, ed accettato dalla Commissione, è totalmente diverso da quello che si era proposto prima, e che la Commissione aveva sottoposto alla nostra discussione.

Esso s'informa ad un concetto che mira a colpire atti che non erano quelli designati dalla Commissione nella sua relazione.

Che cosa ci ha detto la Commissione nella sua relazione? Che oggidì, all'ombra d'una giurisprudenza la quale, a parer suo, risponde alla legge ed all'equità, si fanno passare obbligazioni di ragione civile sotto forma cambiaria, e così non si paga il diritto di obbligazione. Invece con quest'articolo si fa qualche cosa di diverso; si mira a colpire le aperture di credito che si consentono da Istituti ad uso di commercio, imperocchè l'apertura di credito si fa specialmente per commercianti.

Io avevo proposto un emendamento, informandomi al concetto stesso da cui partiva la Commissione, nel proporre la primitiva formula dell'articolo.

Poichè si volevano colpire quelle obbligazioni che erano di semplice natura civile, il mio emendamento mirava a salvare tutte quelle obbligazioni cambiarie che erano di natura commerciale, a salvare la cambiale, strumento di obbligazioni di commercio.

Onorevoli colleghi, non vi pare che vi sia qualche cosa di enorme, in questo che una cambiale la quale ha una lieve vita di due o tre mesi, sol perchè ad essa viene ad accedere un'ipoteca

la si voglia far diventare una obbligazione soggetta ad una tassa di lire 0.78 per cento. Nella vita civile, dove i capitali si rinnovano, si costituiscono, si ricostituiscono più lentamente, si comprende che le obbligazioni, sotto qualunque forma, siano anche sotto forma cambiaria, poichè devono naturalmente durare un certo tempo, siano soggette a questa tassa.

Ma quando la applicate alla cambiale in quanto serve alle operazioni commerciali, è proprio, ripeto, una cosa enorme.

Qual'è l'effetto di quest'articolo che presentò il ministro ed accettò la Commissione, così, seduta stante?

Esso in sostanza viene ad assoggettare tutte queste operazioni cambiarie ad una tassa di 65 centesimi, anzi di 78 (*Voci: no!*) Ma sì, signori! perchè Ella, signor ministro, m'insegna che l'apertura di credito, secondo la giurisprudenza invalsa, si tassa come diritto di obbligazioni. È sembrato assurdo che quando un individuo apre un credito di cui non si accenna se un commerciante userà o no, si possa fin da principio dire: vi è già una obbligazione, che io colpisco per la totalità del credito aperto.

Ma si è trovato che vi era un'obbligazione, e che era a carico non di colui che è debitore, ma di colui che si obbliga a dare con l'apertura del credito: e quindi si è tassata quest'apertura del credito.

Ammettete l'articolo quale lo propone il Ministero e lo accetta la Commissione, e non sarà più possibile mai in nessun caso, che un commerciante dia ad un altro commerciante una cambiale per una operazione qualsiasi di cambio, per un acquisto che abbia fatto, per qualunque di quegli affari che nel commercio si fanno, si moltiplicano, si sciolgono ad ogni istante: non sarà più possibile, dico, se questo commerciante non paga la tassa di lire 0,78 per cento. Io sfido che possiate trovare un caso in cui sia possibile sfuggire a questa tassa.

Ora ciò, torno a ripetere, è enorme.

Il ministro ci ha detto che vuole studiare a fondo una legge razionale sul registro.

Io dubito assai che l'Italia oggidì, date le sue finanze, sia in condizioni tali da poter introdurre la ragionevolezza in materia tributaria. Ad ogni modo, sia; studi l'onorevole signor ministro una tassa speciale per l'apertura dei crediti in conto corrente, una tassa bassa che tenga conto di tutte quelle circostanze del conto corrente che può esistere o no, secondo che si svolgono gli affari.

Allora comprenderò che si vengano a tassare i

biglietti all'ordine, che non siano lasciati in dipendenza di un conto corrente, ma oggidì non credo possibile ammettere questa tassa così grave, senza portare un incaglio e disturbare grandemente tutta la legge.

Io aveva proposto che si estendesse l'esenzione a tutti gli affari commerciali, a tutte le cambiali rilasciate fra commercianti, perchè mi era parso che l'articolo della Commissione per una parte non raggiungesse il suo scopo, perchè anche un istituto di credito, e nei piccoli paesi succede tuttodì, può far credito a proprietari o a gente non commerciante, e per altra parte venisse a creare un privilegio, costituisse una legge d'aristocrazia bancaria, fatta solo a favore dei maggiori istituti e non del piccolo commercio.

Ora, naturalmente, fare entrare il mio emendamento nell'articolo così come è stato letto, è difficile: non resterebbe che una cosa: di rimandare quest'articolo stesso alla Commissione coll'incarico di esaminare nuovamente, restando coerente a sè stessa e a ciò che ha svolto nella sua relazione, la questione, per adottare una dizione tale, la quale stabilisca, che siano colpite, se così si vuole, solo le obbligazioni cambiarie, in quanto esse siano di ragione civile e si dia per esse un pegno. Ma non mi sembra conveniente che si venga a creare questo imbarazzo, a turbare ad un tratto il commercio, il quale vive oggidì di tanta parte del credito, specialmente se guardate alla impresa di lavori pubblici, nei quali il Governo è così lento a pagare.

Presidente. L'onorevole Gerardi ha facoltà di parlare.

Gerardi. Lo studio delle quistioni che si sono sollevate e si possono sollevare a proposito di quest'articolo 5, richiede indagini sottili, minute e noiose, cosicchè dovendo spiegare i motivi delle modificazioni recate all'articolo stesso del Ministero, e chiarire i concetti e la portata delle sue disposizioni, io mi permetto di invocare, per pochi minuti, s'intende, la cortese attenzione della Camera.

Il primo e principale fra i motivi che indussero il Ministero a riformare questo articolo, sta in ciò che la primitiva redazione di esso non era in armonia colle massime generali a cui s'informa la nostra legislazione su questa materia.

E questa discordanza fu appunto la cagione per la quale gli oratori che mi hanno preceduto hanno domandato all'onorevole ministro diversi schiarimenti, o proposti emendamenti aggiuntivi all'articolo quale era stato proposto dal Ministero e dalla Commissione.

Cosa stabilivano infatti e l'uno e l'altro dei due articoli? Stabilivano che in conformità degli articoli 28 e 25 della tariffa annessa alla legge di registro del 13 settembre 1874, per le costituzioni e surrogazioni di ipoteca, o pegno in garanzia di obbligazioni derivanti da cambiali, biglietti all'ordine ed altri effetti o recapiti di commercio, è dovuta la tassa proporzionale di 65 centesimi per ogni cento lire stabilita per le obbligazioni di somma.

Ora, lasciando stare che, nel riguardo della forma, non è esatta la dichiarazione: *in conformità degli articoli 28 e 55 della tariffa di registro*, e ciò perchè l'articolo 55 sottopone alla sola tassa fissa di lire 3 le costituzioni e surrogazioni di ipoteca o pegno, stipulate in garanzia di obbligazioni anteriormente contratte, con atto già sottoposto a tassa, quali sono appunto, secondo la giurisprudenza che si è stabilita da ultimo, anche le cambiali che hanno pagato l'imposta sotto la forma di tassa graduale di bollo, egli è evidente, nel merito, che con questa disposizione si dimenticava e si abrogava, in una parte principalissima, l'articolo 75 della vigente legge sul bollo, il quale stabilisce che, in luogo delle tasse di registro e bollo, dovute sugli atti che si fanno per le operazioni di anticipazioni o sovvenzioni sopra deposito o pegno di merci, titoli o valori, le Casse di risparmio, le Società e gli Istituti pagheranno una tassa speciale di lire 1 per ogni 1000 sulla somma complessiva delle dette operazioni.

In altri termini, si veniva a creare una evidente antinomia tra le disposizioni del proposto articolo 5 col suddetto articolo 75 della legge sul bollo per ciò che riguarda le operazioni di anticipazione o sovvenzione con deposito o pegno, sopra enunciate.

E per ciò, anche a prescindere dal merito della questione, e cioè se sia giusto e conveniente di applicare alle operazioni in discorso la tassa proporzionale di centesimi 65, riusciva troppo evidente la sconvenienza di manomettere, in un disegno di legge, il quale non ha, nè poteva avere lo scopo di una propria e vera riforma delle leggi di registro e bollo, i principii generali ai quali sono informate le disposizioni del suddetto articolo 75 della legge sul bollo.

Il quale articolo, se mal non mi oppongo, risponde alla domanda testè rivolta all'onorevole ministro, dal mio amico onorevole Perelli.

L'onorevole Perelli, se ho ben compreso le sue parole, ha chiesto se in virtù dell'articolo 5 quale viene ora proposto dal Ministero, si farà pagare la tassa di 65 centesimi per 100 lire ogni qual

volta si tratti di conti correnti garantiti con pegni.

Imperocchè, stante la clausola colla quale si chiude l'articolo proposto dal Ministero, *salvo il disposto dell'articolo 75 della legge 13 settembre 1874, n. 2077*, la risposta alla domanda deve farsi a norma delle disposizioni del suddetto articolo 75, il quale nelle sue disposizioni al primo e all'ultimo alinea si riassume così: le operazioni di anticipazioni o sovvenzioni sopra deposito o pegno fatte dagli Istituti di credito sono sottoposte alla tassa graduale dell'1 per 1000; i mutui e le sovvenzioni fatte dai detti Istituti senza deposito o pegno, ovvero con costituzione di ipoteca, vanno sottoposti al bollo e registro, come ogni altra convenzione della specie intervenuta fra particolari, e cioè vanno sottoposti alla tassa di centesimi 65, come obbligazioni di somme, promesse di prestiti e aperture di crediti, giusta l'articolo 28 della tariffa.

Conchiudendo, l'articolo 5, quale viene proposto dal Ministero, non modifica menomamente le disposizioni che regolano attualmente questa materia delle operazioni di sconto, di credito, e di anticipazioni e sovvenzioni che si fanno presso gli Istituti di credito, le quali non andranno soggette, come non lo sono attualmente, alla tassa proporzionale dei centesimi 65, se non nel caso che alla obbligazione cambiaria, alla operazione bancaria, si aggiunga un atto di natura essenzialmente diversa, quale è quello della costituzione dell'ipoteca, od anco dell'apertura di un conto corrente, e cioè dell'obbligo di sovvenire una data somma stipulata nelle forme degli atti comuni, secondo la giurisprudenza che si è stabilita in base alla disposizione dell'ultimo alinea del ripetuto articolo 75 della legge sul bollo.

Alle quali disposizioni e massime io non credo, ed è questa un'opinione assai decisa e maturata da tempo, io non credo proprio che sia il caso di derogare, per concedere alle operazioni e agli atti di cui si tratta, ulteriori facilitazioni e riduzioni d'imposta.

Si è parlato e si parla continuamente della necessità di una radicale riforma delle leggi di registro e bollo, allo scopo di una maggiore perequazione, e cioè di sollevare i poveri che sono anche i più aggravati, allo scopo di aumentare, secondo verità e giustizia, la materia imponibile per diminuire la misura dell'imposta, e per così dire la sua intensità, che per certi atti ed affari riesce troppo dannosa alla pubblica economia, e contraria al principio della giusta distribuzione

dei pubblici carichi, e della parità di trattamento per ogni classe di contribuenti.

A mio avviso pertanto, non è il caso di accordare, nella materia di cui si tratta, facilitazioni ulteriori, oltre quelle che sono accordate dal suddetto articolo 75 della legge sul bollo, le quali provvedono abbastanza a quegli scopi ai quali mirava l'aggiunta fatta dalla Commissione parlamentare nell'ultimo alinea del suo articolo al primitivo articolo del Ministero.

L'onorevole collega Curioni ha ritenuto necessario e ha quindi proposto che la disposizione di quest'articolo 5 si dichiari applicabile anche alle ricognizioni di debito relative a obbligazioni derivanti da cambiali ed altri simili effetti. Io mi permetto di pregare l'onorevole collega, che si è dimostrato molto esperto di questa materia, di non volere insistere nella sua proposta, poichè, a mio avviso, e secondo la pratica che ho visto sempre osservata dagli uffici del registro, la formale ricognizione, per atto civile, di un debito dipendente da effetti cambiari va sottoposta alla tassa proporzionale di cent.65, perchè compresa nella disposizione dell'articolo 28 della tariffa di registro

Curioni. Chiedo di parlare.

Gerardi. E vorrei quindi pregare anche l'onorevole ministro e l'onorevole Commissione di consentire a che le dette parole *ricognizioni di debito* vengano eliminate, o, per meglio dire, non vengano aggiunte al testo dell'articolo proposto dal Ministero, poichè sarebbe un vero pleonasma legislativo, e probabilmente causa di nuovi dubbi nella applicazione della legge.

E qui, prima di dar fine a queste mie brevi osservazioni, mi permetto di ricordare ai miei onorevoli colleghi che non fui degli ultimi a ricordare al Governo la necessità di fare oggetto d'uno studio largo e completo la nostra legislazione in materia di registro e bollo, poichè questa imposta si aggrava e pesa specialmente sui piccoli contratti di vendita, di permuta, di mutuo e simili, per modo che i relativi affari, dal cui più libero svolgimento potrebbe derivare un grande vantaggio alla pubblica economia, al presente camminano come gli avari camminavano nelle bolge di Dante, sotto le loro cappe di piombo.

Le mie opinioni e i miei propositi a questo riguardo sono immutabili; ma non mi sono mai dissimulato e non mi dissimulo che siffatta riforma, come già disse ripetutamente alla Camera l'onorevole ministro, non può essere tentata con speranza di felice riuscita, se non allorquando chi ha il debito di rispondere della pubblica finanza,

potrà avere l'animo sgombro da quelle preoccupazioni e necessità, che pur troppo scaturiscono al presente dalle condizioni del nostro bilancio.

Nocito. Io aveva proposto all'articolo 5 un modestissimo emendamento. Io non intendo complicare le questioni sollevate nè seguire l'onorevole Gerardi in quella specie di orazione funebre che egli ha fatta sull'articolo 5 del disegno ministeriale riformato ormai, giù per su, secondo i desiderii ed i varii voti espressi nei diversi emendamenti.

Io credeva che l'eccezione dell'articolo 5 concepita nei seguenti termini: « Questa disposizione non è applicabile a quegli effetti cambiari che verranno emessi a favore dei pubblici Istituti di credito, » avrebbe portato dei gravi ostacoli specialmente alle banche popolari per le quali è una quotidiana faccenda lo sconto delle cambiali dei piccoli operai e dei piccoli agricoltori. Mi pare che la riforma proposta con l'ultima formola ministeriale accolga quasi questo voto. Sennonchè mi pare anche, se mal non ho inteso, che occorra un ulteriore sviluppo del nuovo concetto ministeriale; imperocchè io non comprendo tutta la ragionevolezza di quella parola « precedente. »

Presidente. In dipendenza di precedente apertura di credito.

Nocito. Potrebbe apparire, come spesso succede, che dovesse essere realmente costituita un'apertura stabile e permanente di credito. Se l'onorevole ministro delle finanze colle ulteriori dichiarazioni sue riescerà ad eliminare cotesto mio dubbio, la mia coscienza sarà interamente sodisfatta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Curioni.

Curioni. Mi duole di non poter essere d'accordo coll'onorevole Gerardi sulla questione di principio dalla quale egli desume l'opportunità di abbandonare l'emendamento da me proposto.

L'onorevole Gerardi suppone, secondo me non esattamente, che la esenzione da tassa di registro, ammessa dalla giurisprudenza per gli atti di costituzione di pegno od ipoteca a favore di obbligazioni risultanti da effetti cambiari, trovi la sua base nell'articolo 75 della legge del bollo, il quale dispone che, in luogo della tassa di registro, si paghi l'1 per cento per gli atti portanti anticipazioni e sovvenzioni non sopra effetti scontati, *ma sopra deposito di merci, di titoli o di valori.*

Ma, onorevole Gerardi, non siamo in questo caso; non si tratta di sovvenzioni fatte su merci o su valori, si tratta di apertura di crediti coperti da effetti cambiari, ed allora, onorevole Gerardi, la esenzione non si deve cercare nel-

l'articolo 75, ma si deve cercare nell'articolo 147 della legge di registro, e negli articoli 28 e 55 della tariffa che vi è annessa.

La legge sul registro esime dalla relativa tassa, perchè sono già soggetti ad una tassa equipollente e graduale di bollo gli effetti cambiari. Gli articoli 28 e 55 della tariffa dispongono che, quando si riconoscono debiti (articolo 28), e si concedono garanzie (articolo 55), per contratti o per altri atti già altrimenti sottoposti a tassa, non si paga che il diritto fisso di lire 3.

Ed allora come si consuma la frode? Si verifica in questo modo: supponete che io voglia contrarre un mutuo di lire 100,000. Se vado dal ricevitore del registro a far registrare l'obbligazione pura e semplice di lire 100,000, il ricevitore del registro mi tassa in ragione di 65 centesimi ogni 100 lire, oltre i due decimi; ma io ho il mezzo di togliermi questa tassa, e di cavarmene pagando 0.50 per ogni mille; vedete che differenza, da centesimi 50 a 0.50 per mille!

Come faccio? Prima di andare dal notaio a stipulare l'atto di ricognizione di debito, e, se occorre poi, la garanzia ipotecaria, passo al mio creditore un effetto cambiario di lire 100,000. Passando quest'effetto cambiario, pago 0.50 per ogni mille lire.

Con questo effetto cambiario nelle mani, si va avanti il notaio e si stipula l'atto, nel quale si fa la ricognizione del debito già risultante dalla cambiale. Il ricevitore del registro, per questo atto recante obbligazione risultante da atto già sottoposto a tassa, non può prendere che la tassa fissa di lire 3.

E la cosa non muta se, invece di confermare semplicemente il debito, accordo il pegno o l'ipoteca.

Volete che la concessione di ipoteca che implica necessariamente anche ricognizione di debito, fosse esente da tassa, e non esente la pura e mera ricognizione? La legge sarebbe stata peggio che assurda.

Dunque io ripeto: la disposizione quale si era formulata dal Governo e dalla Commissione prima che io presentassi il mio emendamento, che ora vedo apprezzato ed accettato dalla Commissione anche sotto questo rapporto, lasciava la porta aperta alla frode; imperocchè si era bensì chiusa per quanto riguardava l'ipoteca ed il pegno; ma non si era chiusa per ciò che riguardava la ricognizione di debito.

E questa prima frode riapriva l'adito anche alla seconda, cioè per quel che riguarda la ipoteca ed il pegno.

Bastava fare una preventiva dichiarazione di debito in base ad un effetto cambiario che, come dissi, è soggetta alla tassa fissa di lire tre, e che non dà luogo a tassa maggiore quando, con atto separato, viene garantita con ipoteca o con pegno.

Se dunque si vuole raggiungere lo scopo di evitare la frode che ora si fa a danno della finanza, è necessario che il mio emendamento sia anche in questa parte mantenuto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cuccia.

Cuccia. Io constato in questo momento due fatti insoliti in questa Camera; per uno dei quali mi felicito altamente, per l'altro faccio le mie più grandi riserve.

Il primo fatto, per cui mi felicito, è il vedere un segretario generale che, con indipendenza e chiarezza di criterii, espone la sua opinione in qualche parte opposta a quella del suo ministro o non vuole accedere alla opinione di quest'ultimo.

L'altro fatto, per cui faccio le mie più grandi riserve, è il vedere come dai banchi dei deputati sorga l'iniziativa per imporre tasse nuove che il Governo non aveva pensato a chiedere...

Presidente. Onorevole Cuccia, le osservo che qui si tratta di un diritto di ogni deputato: rispetti dunque l'indipendenza delle opinioni.

Cuccia. Io credo però che le tasse debbano sorgere dall'iniziativa di coloro che stanno sulla breccia della amministrazione appunto per ciò. Io a levarne qualcuna mi troverò; non mi troverò mai a proporle di nuove. (*Bravo! a sinistra*).

Presidente. Questa è una sua opinione.

Cuccia. Questa è la mia opinione.

E dopo fatte queste due osservazioni, permettemi, signori, ch'io vi dica: della ricognizione dei debiti il progetto ministeriale non ne faceva parola, la Commissione non ne diceva nulla. E questo è poco. È venuto il ministro un momento fa a presentare una formola nuova, manoscritta, dell'articolo, ed in quella manoscritta nemmeno si parlava della ricognizione dei debiti.

Essa non è spuntata che all'ultima ora, all'improvviso, non proposta nè dal ministro, nè dalla Commissione, ma dalla semplice iniziativa di un deputato (*Bene! Bravo!*).

Signori, non voglio discutere la questione tecnica, che già l'ha discussa l'onorevole Gerardi, e mi unisco a lui, pregando l'onorevole Curioni di voler ritirare il suo emendamento.

Presidente. Onorevole Cuccia, io non entro ad esaminare le opinioni personali che Ella ha espresso, ma a me incombe il dovere di dichiarare, che ogni deputato ha piena, libera ed intera facoltà

di presentare, qualsiasi proposta sui disegni di legge che si discutono.

E questo diritto che spetta a ciascun deputato io devo impedire che altri lo menomi o lo metta in dubbio.

Cuccia. Io non ho negato il diritto, nè osato di giudicarlo; solamente ho fatto le mie riserve sulla opportunità dell'esercizio di quel diritto. Siccome nell'elenco degli emendamenti proposti ce ne sono altri anche più gravi, che mi auguro che nè ministro nè Commissione vogliano accettare, di nuove tasse imposte perfino sul pensiero dei difensori delle liti, io ho creduto di dire ora quello che avrei dovuto dire più tardi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Curioni.

Curioni. Veramente io credeva, e lo credea tanto più ora dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole presidente, che un deputato avesse il diritto anche di proporre emendamenti, che conducessero a nuove imposte...

Presidente. Perfettamente.

Curioni... lasciando giudice la Camera della maggiore o minore opportunità di queste proposte.

Ma, signori, sono troppo nuovo in quest'Aula perchè mi sentissi il coraggio di fare ciò, di cui, pur essendo nel mio diritto, mi accusava il collega Cuccia.

Io non ho inteso, o signori, di fare questo; me ne dà la prova ciò che ha detto l'onorevole Gerardi. L'onorevole Gerardi era convinto che nella forma dell'articolo ci fosse precisamente l'impegno di pagare quella tassa, che io credeva invece, e che credo anche adesso, si sfugga.

Quindi, secondo me, non vi era che un equivoco; secondo me la Camera stava per votare un articolo di legge, che, a parere della Commissione, doveva dare un risultato, e, a parere del Governo, ne doveva dare un altro.

Io ho creduto mio dovere, e in ogni caso ho sentito che era mio diritto, di dire quali erano i modi, coi quali si potessero conciliare queste opinioni diverse e raggiungere quello scopo, che era il desiderio di tutti.

Con questo mi pare di essermi scagionato di accuse, che credo di non aver meritate.

Presidente. Onorevole Gerardi, ha facoltà di parlare per fatto personale.

Gerardi. Debbo ringraziare l'onorevole Cuccia delle cortesi parole che mi ha dirette; ma in pari tempo amo dichiarare che non avrei parlato, e non mi troverei a collaborare, secondo le mie poche forze, coll'illustre uomo che regge il Ministero delle

finanze, se non fossi pienamente d'accordo con lui sulle questioni che si presentano nella materia di cui si tratta, e negli altri rami dell'amministrazione che gli è affidata.

Quanto alle osservazioni fatte da ultimo dall'onorevole nostro collega Curioni, non volendo tediare la Camera col prolungare una discussione che diviene minuta e vorrei quasi dire forense, mi limito a dichiarare che dubito vi sia proprio un equivoco nelle affermazioni che esso ha ripetute.

Accade in pratica, egli ha detto, che quando si vuol convertire un'obbligazione cambiaria in una obbligazione civile, per garantirla poi con una costituzione di ipoteca, sfuggendo alla tassa proporzionale dei centesimi 65, non si ha che a riconfermare puramente e semplicemente in un atto comune, che si registra a tassa fissa, la obbligazione cambiaria, per poi procedere alla stipulazione dell'atto di costituzione dell'ipoteca, il quale, riferendosi ad un atto di ricognizione di debito già sottoposto a tassa, è passibile, giusta l'articolo 55 della tariffa, soltanto della tassa fissa di tre lire.

Per parte mia, essendomi trovato spesse volte, per ragione di ufficio, nel caso di discutere e combattere per simili registrazioni coi ricevitori del registro, ho vista sempre mantenuta la massima, che se l'atto civile relativo ad una precedente obbligazione cambiaria contiene una formale ricognizione del debito, per modo che il creditore abbia in quest'ultimo un proprio e vero titolo a procedere per l'adempimento della obbligazione, indipendentemente dal titolo cambiario, l'atto viene sottoposto alla tassa proporzionale; essendo ovvio del resto che ove tale ricognizione non sia stipulata, l'atto, siccome di semplice riferimento, non può servire di titolo e di base ad ulteriori stipulazioni.

Dal canto mio, con quella stessa imparzialità di giudizio che mi ha indotto a difendere in questa discussione le ragioni dell'imposta, in quanto mi sembravano fondate sul principio della giustizia distributiva, e che mi ha indotto in altre occasioni a far presenti alla Camera ed al Governo i danni delle tasse eccessive e dei troppo duri procedimenti, con quella stessa imparzialità di giudizio, ripeto, e dopo il diligente studio fatto di quest'articolo, non dubito di affermare che le disposizioni in esso contenute conciliano nel miglior modo le ragioni e gli interessi della finanza con quelli dei contribuenti; e voglio sperare che questa mia affermazione trovi fede nell'animo dei miei colleghi.

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

Magliani, ministro delle finanze. Evidentemente è corso un equivoco in questa discussione. Si è creduto che l'onorevole Gerardi sostenesse una opinione contraria a quella del ministro. Questo non è, nè poteva essere.

L'onorevole Gerardi, il quale ha collaborato con me in modo specialissimo per questa legge credeva inutile aggiungere le parole " *ricognizione di debiti* ", perchè secondo il parere suo la tassa di 65 centesimi è dovuta sempre in caso di ricognizione di debiti, e non è prevedibile la frode di cui parlava l'onorevole Curioni. Dunque, nel fondo, erano d'accordo l'uno e l'altro. L'onorevole Gerardi però credeva inutile aggiungere quelle parole, ritenendole come un pleonaso.

Io me ne rimetto al giudizio della Commissione. Se essa crede che sia veramente inutile questa aggiunta, siamo intesi, d'accordo con l'onorevole Curioni, che l'amministrazione esigerà la tassa nei casi da lui previsti. Se poi la Commissione credesse necessaria l'aggiunta dell'onorevole Curioni, sappia la Camera che questa aggiunta non toglie nè aggiunge nulla allo stato attuale delle cose.

Presidente. L'onorevole Perelli ha facoltà di parlare.

Perelli. Mi onoro dell'amicizia dell'onorevole Gerardi, ed ho per lui la stima la più viva. Ma, come la Camera sa, la giurisprudenza più costante ha stabilito che anche le dichiarazioni del ministro non bastano a costituire un'interpretazione della legge che, senz'altro, debba essere accettata. Mi perdoni quindi l'onorevole Gerardi se io non mi posso appagare della sua interpretazione, tanto più che l'onorevole ministro ha creduto di rispondere all'onorevole Curioni, ma ha dimenticato di rispondere alle osservazioni che io gli ho fatte intorno alla portata dell'articolo proposto.

L'onorevole Gerardi ha creduto racconsolarmi dichiarando che non si trattava già, per questi pegni e per queste ipoteche, di applicare la tassa di centesimi 65 per ogni cento lire, ma invece quella dell'1.20 per mille; ma il ministro delle finanze, pur non discorrendo su questo speciale punto, diceva che nulla in sostanza era innovato alle precedenti leggi, e non si faceva che chiarirle.

La verità della cosa dunque è ben diversa; inquantochè al ministro è già stata sottoposta la questione, se cioè, per i pegni dati a garanzia del pagamento delle cambiali scontate da Istituti

di credito, si debba pagare la tassa dell'1.20 per mille...

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Facciano silenzio, e lascino parlare l'oratore.

Continui, onorevole Perelli.

Perelli. .. e mentre qualche agente finanziario riteneva che fosse applicabile la tassa dell'1.20 per mille, in questi casi, il ministro invece pronunziava un giudizio diverso.

Io del resto dovrei interpretare la legge nel senso che, allo stato delle cose, questi pegni, dati a ulteriore garanzia del pagamento delle cambiali, non cadano sotto le sanzioni nemmeno dell'articolo 75 della legge vigente.

Se questa interpretazione è esatta, io non ho altro da dire. Se così non fosse, io avrei da aggiungere che, in ogni peggiore ipotesi, la misura della tassa dovrebbe essere commisurata non all'importo delle somme che si prestano, ma all'importo della garanzia loro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Debbo una risposta all'onorevole Perelli e un'altra all'onorevole Nocito.

All'onorevole Perelli rispondo che non si tratta qui d'interpretare l'articolo 75 della legge vigente.

Questa interpretazione non occorre, e anzi non conviene farla in Parlamento; ma ciò che posso dichiarare, in modo esplicito e formale, all'onorevole Perelli, si è che col testo dell'articolo nuovo in discussione, non s'intende menomamente che si debba applicare la tassa di 65 centesimi al pegno o all'ipoteca che originariamente si aggiunga come ulteriore e maggiore garanzia all'effetto cambiario: (*Bene!*) imperocchè la disposizione che si propone è questa: di non applicare la tassa della cambiale a un atto di debito civile che si nasconde nella forma cambiaria.

Una voce. Perchè non esprimerlo?

Magliani, ministro delle finanze. Ma, se il testo dell'articolo non si riferisce a questo oggetto! Il testo dell'articolo riguarda unicamente gli atti di novazione, vale a dire, i casi nei quali ad una obbligazione cambiaria, commerciale, pur mantenendo la originaria forma, si sostituisca una obbligazione puramente civile, garantita da ipoteca o da pegno. Ma, quando l'operazione rimane cambiaria...

Una voce. Ma si darà luogo a questioni!

Magliani, ministro delle finanze. Ma queste dichiarazioni sono più che sufficienti.

La stessa voce. Non dobbiamo far leggi che diano luogo a questioni!

Magliani, ministro delle finanze. Io rispondo all'onorevole Perelli. L'onorevole Perelli si dichiarava pago delle spiegazioni che avrei dato in questo senso.

All'onorevole Nocito dirò che, sebbene si parli di apertura di credito precedente, si deve intendere che questa sia precedente in ordine logico. Poichè si può, quasi contemporaneamente, fare un contratto di apertura di credito e presentare l'effetto cambiario. (*Conversazioni*).

Branca. Chiedo di parlare sull'ordine della discussione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gianolio.

Gianolio. Non so se abbia afferrato bene le ultime parole dell'onorevole ministro; ma a me pare che egli abbia detto che, quando si dà ipoteca o pegno per una cambiale, che è cambiale, e nulla più che cambiale di commercio, anche secondo la sua redazione ultima, non ci sarebbe tassa proporzionale. Ma scusi, signor ministro; quando Ella mette la condizione che abbia sempre ad essere tassa proporzionale per la concessione d'ipoteca o costituzione di pegno, se la cambiale non risulti data in dipendenza di una apertura di credito, che sia registrata, è necessario allora che si paghi una tassa di registro. O sarà pagato prima, o si paghi allora, non si sfugge mai ad una tassa di 0.78.

Del resto queste parole dell'onorevole ministro, le quali, a parer mio, non si conciliano in nessun modo colla dizione stata presentata, non fanno legge. Resterà là quest'articolo tal quale è formulato, ed in forza di esso, è assolutamente impossibile che qualsiasi tribunale venga a riconoscere che una cambiale pura, semplice, di per sé stessa isolata, non debba essere sottoposta a questa tassa di 0.78, sempre quando vi sia costituzione di pegno, o iscrizione d'ipoteca. Sfido io a ritenere diversamente la cosa.

Una parola sola poi sull'argomento addotto dall'onorevole Gerardi. Egli ha commentato l'articolo 75 della legge sul bollo. Che cosa si fa con quell'articolo?

Dalle Casse di risparmio, dagli Istituti di credito si fanno delle anticipazioni su pegni, e son tutte cose che si svolgono sui libri, e quindi sfuggono affatto al registro. Siccome sono pegni commerciali, voi, in fatto di commercio, il pegno lo potete provare in qualsivoglia modo, purchè vi sia addentellato di scritto, non vi sarebbe

modo per la finanza di esigere somma alcuna, se non si istituisse questa forma speciale di tassa.

Ma anche oggidì se voi date un pegno per cambiali, se voi ciò fate con scrittura regolare, se voi costituite questo pegno sopra merci presso un Istituto, la finanza ha sempre preteso di avere il diritto proporzionale.

Ma noti poi ancora la Camera che questo articolo 75 lascia fuori una parte grandissima delle operazioni che si fanno in questo genere, quelle cioè che si fanno vincolando crediti. Al giorno d'oggi si danno molti pegni sopra crediti, a garanzia di cambiali. Mediante il pegno, si fa danaro, e, fino ad ora, non si aveva che a pagare il bollo della cambiale e la tassa ipotecaria.

D'ora in poi invece si dovranno pagare i 78 centesimi, e perchè? Perchè l'articolo 75 parla di pegni, di merci, di valori, e non parla in nessun modo di pegni di credito.

Questa è una disposizione grave la quale, mi si permetta di dirlo, è venuta fuori oggidì alla leggiera, perchè non è in questo momento che, col pericolo di gettare tanta perturbazione nel commercio, voi potete venire qui ad improvvisare un articolo, e dire, votatelo.

Ci ritorni sopra la Commissione. L'onorevole ministro dice che non vuol tassare se non quello che è estraneo al commercio; siamo perfettamente d'accordo. Studi una nuova forma, e noi la voteremo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Poichè è sorto dubbio sulla dizione dell'articolo, io prego la Commissione di riesaminare la formola dell'articolo medesimo e migliorarla in modo tale da soddisfare a tutte l'esigenze, e in base alle dichiarazioni fatte dal Governo e dalla Commissione stessa.

Presidente. La Commissione accetta la proposta dell'onorevole ministro delle finanze?

Righi, relatore. Accetta.

Presidente. Ella, onorevole Branca, avea chiesto di parlare...

Branca. Intendevo fare la stessa proposta.

Presidente. Quest'articolo 5 rimane dunque sospeso.

Viene ora l'articolo 6 che diventerà 5.

“ È portata da centesimi 50 a lire 1 per ogni cento lire la tassa per gli atti di appalto e contratti indicati agli articoli 48, 49 e 50 dell'anzidetta tariffa e per gli altri simili atti o contratti di che al 3º capoverso dell'articolo 5 della tariffa stessa. ”

Su quest'articolo non v'è che il sesto emendamento proposto dall'onorevole Morelli.

“ Art. 6. È portata da centesimi 50 a lire 1 per ogni 100 lire la tassa per gli atti di appalto, e contratti indicati agli articoli 48, 49 e 50 dell'anzidetta tariffa e per gli altri consimili atti o contratti di che al 3º capoverso dell'articolo 5 della tariffa stessa, quando il complessivo ammontare delle somme, oggetto della convenzione o dell'atto superi le 30 mila lire. „

L'onorevole Morelli ha facoltà di svolgerlo.

Morelli. L'articolo 6 porta a lire 1 la tassa di 50 centesimi per ogni 100 lire per gli atti di appalti e contratti indicati negli articoli 48, 49 e 50 della tariffa.

Io ho proposto l'emendamento allo scopo che quest'aumento di tassa non sia applicato agli appalti inferiori alle lire 30 mila e ne dirò le ragioni.

I piccoli appalti per la maggior parte sono fatti dai comuni, dalle Opere pie, dagli Ospedali e da altri istituti di beneficenza, e poichè questi hanno l'obbligo per legge di provvedere alle forniture ed ai lavori mediante scrittura o incanti pubblici a seconda dei casi, ne viene di conseguenza che essi siano i più gravati, perchè i privati naturalmente, per i piccoli appalti non fanno atti in iscritto e non pagano quindi nè la tassa nè l'aumento.

Il mio emendamento consiste nel colpire l'aristocrazia degli appalti e a tener bassa la tassa per quegli appalti che concernono i comuni, le provincie, gl'istituti di beneficenza, eccetera.

Consequentemente, prego l'onorevole ministro ed anche la Commissione, poichè sono così gentili, per accogliere il suggerimento che mi dà l'onorevole Nocito, (*Si ride*) di voler consentire quest'emendamento, il quale gioverà soprattutto agli enti ai quali ho accennato.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Righi, relatore. Sono dolente di non poter accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Morelli e non esito a dichiarare che io comprendo perfettamente come alcuni di questi articoli possano provocare lunghe discussioni ed emendamenti. Ma io non comprendo, mi permetta di dirlo l'egregio onorevole Morelli, come a questo articolo, che è il più innocuo, il più giusto, che è l'unico che in seno alla Giunta abbia ottenuto l'unanimità, si possano proporre degli emendamenti. Io quindi, desiderosissimo di poterla asse-

condare in qualunque altra occasione, non posso accettare nel caso attuale il suo emendamento.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze accetta l'emendamento dell'onorevole Morelli?

Magliani, ministro delle finanze. Pregherei l'onorevole Morelli di non insistere, e contentarsi delle dichiarazioni del relatore, e in ogni caso prego la Camera di non accogliere l'emendamento da lui presentato.

Presidente. Onorevole Morelli, Ella ritira il suo emendamento?

Morelli. Mi duole di dover insistere.

Presidente. Allora metto a partito l'emendamento dell'onorevole Morelli, che non è accettato nè dalla Commissione nè dal Ministero, e che rileggo:

“ È portata da centesimi 50 a lire 1 per ogni 100 lire la tassa per gli atti di appalto, e contratti indicati agli articoli 48, 49 e 50 dell'anzidetta tariffa e per gli altri consimili atti o contratti di che al 3º capoverso dell'articolo 5 della tariffa stessa, quando il complessivo ammontare delle somme, oggetto della convenzione o dell'atto superi le 30 mila lire.

Chi l'approva si alzi.

(*Non è approvato*).

Pongo a partito l'articolo 6 così come è proposto dalla Commissione e dal Governo e di cui ho già dato lettura.

Chi l'approva si alzi.

(*È approvato*).

Ora verrebbe l'articolo 7, ma siccome su quest'articolo sono presentati molti emendamenti, credo meglio di rimandare a domani il seguito di questa discussione.

Prego la Commissione e il ministro delle finanze di voler comunicare alla Presidenza tutte le nuove formule degli articoli che dovranno discutersi, perchè possano essere stampati e distribuiti.

Righi, relatore. Li comunicheremo più presto che potremo.

Proposta del deputato Di Sant'Onofrio sull'ordine dei lavori parlamentari.

Presidente. L'onorevole Di Sant'Onofrio ha facoltà di parlare sull'ordine del giorno.

Di Sant'Onofrio. Faccio osservare alla Camera che i deputati si dividono in tre categorie: quelli

che stanno a Roma, quelli che stanno nelle vicinanze e quelli che stanno molto lontano.

Per i primi e per i secondi, se i lavori parlamentari si prolungano qualche tempo, poco monta: essi possono sempre all'occorrenza trovarsi alla capitale; ma per quelli che stanno lontano, certamente non è cosa comoda di dover trasandare per sì lungo tempo tutte le proprie occupazioni.

Io quindi vorrei pregare la Camera, prima di tutto che deliberasse di non tenere più sedute degli Uffici, perchè il nominare adesso commissari per disegni di legge, che non potranno certamente venire in discussione, mi pare cosa oziosa. In secondo luogo, proporrei di cominciare le sedute all'una, quando non ci siano sedute antimeridiane.

Certo questa è una proposta che può interessare principalmente il nostro egregio presidente, e se egli vi trovasse a ridire, io sarei pronto a ritirarla, ma se egli e la Camera la credessero accettabile; io penso che avremo del tempo maggiore davanti a noi per ultimare più presto i nostri lavori. (*Movimenti*).

Presidente. Quanto alla prima sua proposta, onorevole Di Sant'Onofrio, io devo osservarle che domani gli Uffici sono convocati per l'esame di un disegno di legge, che fu dichiarato d'urgenza relativo al concorso ai posti di sottotenenti nelle armi di artiglieria e genio. Per ciò domani gli Uffici non possono a meno di tener seduta; si riservi adunque di far in altro momento la sua proposta.

Quanto al cominciare le sedute al tocco, io non ho alcuna difficoltà: sono a disposizione della Camera anche al tocco. Ma faccio osservare all'onorevole Di Sant'Onofrio, che se a me può essere facile di trovarmi qui al tocco, ciò non potrebbe essere consentito agli onorevoli ministri, per ragioni di ufficio. Del resto, se gli onorevoli ministri credono di potere intervenire alle sedute al tocco, ripeto, non sarò io ad oppormi.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Per me consento che le sedute comincino al tocco, (*Commenti*) almeno finchè sia terminata questa legge. Per conseguenza, se l'onorevole presidente della Camera lo crede, si potrebbe da domani tenere seduta al tocco.

Voci. Domani al tocco, al tocco!

Presidente. Ma per domani ho già dichiarato che non è possibile, dovendo gli Uffici radunarsi per esaminare un disegno di legge di vera ur-

genza! E le due cose, Uffici alle 11 e seduta al tocco, non si possono assolutamente conciliare.

Magliani, ministro delle finanze. Allora la proposta la farei per dopo dimani.

Presidente. Sta bene. Dunque quando non vi sia adunanza degli Uffici o quando non vi sia seduta pubblica mattutina, allora la Camera terrà seduta al tocco. (*Segni di assenso*).

La seduta termina alle 6.45.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Svolgimento di una proposta di legge del deputato Garibaldi Menotti.

2. Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge sul registro e bollo. (165-A)

3. Autorizzazione di un credito di 20,000,000 di lire per spese militari in Africa. (214) (*Urgenza*)

4. Seguito della discussione del disegno di legge: Abolizione e commutazione delle decime ed altre prestazioni fondiari congeneri. (177)

5. Abolizione della Cassa militare e passaggio al bilancio dello Stato degli oneri che ne conseguono. (154)

6. Nuove spese straordinarie militari per provviste di vestiario. (188) (*Urgenza*)

7. Provvedimenti relativi ai debiti redimibili dello Stato ed ai tipi della rendita consolidata. (131) (*Urgenza*)

8. Provvedimenti riguardanti la costruzione delle strade ferrate del Regno. (169) (*Urgenza*)

9. Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità. (64)

10. Determinazione di confini giurisdizionali fra i comuni di Marsico e Tramutola in provincia di Potenza. (203)

11. Maggiori spese per strade ferrate. (97) (*Urgenza*)

12. Impianto in Roma di un Osservatorio magnetico centrale alla dipendenza dell'Ufficio centrale di meteorologia. (146)

13. Emissioni in caso di perdita dei duplicati dei titoli rappresentativi dei depositi. (144)

14. Approvazione di maggiore spesa straordinaria per nuovi lavori di strade nazionali e provinciali decretata con la legge 23 luglio 1881, n. 333. (197)

15. Abolizione della servitù di pascere, vendere erbe, fidare, seminare e legnare nelle provincie ex-pontificie. (145)

16. Sovvenzione di lire 3,490,000 alla Cassa militare in servizio dell'esercizio 1886-87. (223)
17. Divieto al comune di Nettuno (Roma) e facoltà ad altri comuni della provincia di Roma di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti pel 1887 il limite medio dei centesimi addizionali applicati nel triennio 1884-85 86. (204, 205, 224).
18. Autorizzazione di spesa di lire 500,000 per lavori complementari nel fabbricato pel Ministero della guerra in via Venti Settembre. (215)
19. Riduzione di tassa sulle donazioni alle pro-
vincie e comuni a scopo di beneficenza, istruzione ed igiene. (229)
20. Sistemazione dei principali fiumi Veneti dopo i disastri cagionati dalle piene del 1882. (208)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1887. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).
